

Dott. Giovanni Chiarizio
Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi di Caserta
Via Ferdinando I d'Aragona, n. 119
81028 Santa Maria a Vico (CE)
Pec: giovanni.chiarizio@commercialisticaserta.it

Alla Cancelleria della Sezione Civile
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
PEC: prot.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
Mail segreteriaipresidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it
e, p.c.
Al Giudice Delegato dott.ssa Di Rauso Simona

Oggetto: Procedura di sovraindebitamento ex artt. 67 ss. C.C.I.L. – Richiesta autorizzazione alla pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Il sottoscritto dott. Giovanni Chiarizio, in qualità di Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi, PEC: giovanni.chiarizio@commercialisticaserta.it, nominato nella procedura di sovraindebitamento promossa dal sig. Pannone Raffaele, c.f. PNNRFL66P13B990L, R.G. n. 54.1.2026, pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, espone quanto segue.

In esecuzione del decreto del Giudice Delegato, con il quale, tra l'altro, è stato disposto che il piano ed il relativo progetto di proposta siano pubblicati, entro il termine massimo di trenta giorni, in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il sottoscritto Gestore:

- trasmette, in allegato alla presente PEC, il piano e la proposta in versione oscurata dei dati sensibili e comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- chiede che il Giudice Delegato voglia autorizzare la pubblicazione del piano e della proposta così come allegati;
- chiede che, una volta rilasciata l'autorizzazione da parte del Giudice Delegato, la Cancelleria voglia provvedere alla loro pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, ai fini della procedura di omologazione del piano del consumatore.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a provvedere, una volta intervenuta la conclusione o l'estinzione della procedura, alla cancellazione/distruzione dei predetti documenti in conformità a quanto previsto dal decreto e dalla normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

Si resta in attesa del nulla osta del Giudice Delegato e si porgono distinti saluti.

Santa Maria a Vico, lì 27.06.2026

Allegati:

Dott. Giovanni Chiarizio
Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi di Caserta
Via Ferdinando I d'Aragona, n. 119
81028 Santa Maria a Vico (CE)

Pec: giovanni.chiarizio@commercialisticaserta.it

- Piano del consumatore e relativa proposta ex artt. 67 e 68 C.C.I.I. – versione oscurata.
- Relazione del Gestore OCC ex artt. 67 e 68 C.C.I.I. - versione oscurata.
- Integrazione relazione del Gestore OCC ex artt. 67 e 68 C.C.I.I. - versione oscurata.

Il Gestore OCC di Caserta
dott. Giovanni Chiarizio
Firmato digitalmente

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROCEDURE CONCORSUALI
Rg 54.1.2026

IL GD, dott. ssa Simona Di Rauso,
letto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., da PANNONE RAFFAELE;
viste le integrazioni depositate;
ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito sulla documentazione a supporto del ricorso e sul piano in sede di valutazione sulla omologa ;
rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67 e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni;
rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, salvo ogni approfondimento nel merito;
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;
ritenuto che prima facie non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ferma ogni più compiuta valutazione sulla colpa grave e sulla fattibilità nella fase della omologazione, anche alla luce della interlocuzione col ceto creditorio e del contraddittorio con l'istante, in relazione alle circostanze già indicate nel decreto di integrazione;
considerato, infatti, che le valutazioni compiute al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, essendo in ogni caso riesaminabili all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cassazione n. 2018 n. 31477);
visto l'art. 70 C.C.I.I., ai sensi del quale "Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non

possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati"; rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento e di sospendere ogni eventuale azione da parte dei creditori;

Ritenuto, dunque, opportuno disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

ritenuto, infatti, che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

rilevato che l'acquisizione di diritti di prelazione nelle more della valutazione sull'omologa frustrerebbe la possibilità di eseguire il piano, alterando le regole, a anche di prelazione, in esso stabilite;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica

Dispone

che il piano e la proposta siano pubblicati entro il termine massimo di trenta giorni in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale;

nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura.

L'OCC invierà tempestivamente al Gd il piano oscurato richiedendo la autorizzazione alla pubblicazione . Dopo il nulla osta richiederà con assoluta sollecitudine alla cancelleria la pubblicazione nell'area web, si' da rispettare il termine di trenta giorni sopra indicato per procedere alla pubblicazione.

Onera

l'O.C.C., di dare comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori, **del piano, della proposta e del presente decreto;**

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 2., con avvertimento che in mancanza, si applica l'art. 10, comma 3;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i;

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice, sull'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

FISSA

per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 10/9/2026 ore 12.00

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 21.6.2026

IL GD
Dott.ssa Simona Di Rauso

**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 67 E S.S. C.C.I.I.**

Istante : Pannone Raffaele

Advisor Avv. Michele Carlino

Indice	
Premesse.....	3
1. Valutazioni preliminari	3
2. Dati Anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare.....	5
3. Genesi e cause del sovraindebitamento	5
4. Presupposti di accesso alle procedure di cui al Codice della Crisi	6
4.1. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche	6
4.2. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche	7
4.3. Ulteriori requisiti.....	7
4.4. Meritevolezza ed assenza di atti in frode.....	7
5. La situazione debitoria	9
5.1. Il passivo complessivo	9
5.2. Le spese della procedura.....	11
5.3. Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni.....	12
6. L'attivo disponibile.....	12
6.1. Valori reddituali dei debitori.....	12
6.2. Beni immobili	13
6.3. Beni mobili	15
6.4. Rapporti di conto corrente	15
7. Nucleo familiare e spese necessarie al sostentamento	16
7.1. Verifica della condizione di sovraindebitamento	19
8. Convenienza della proposta	20
9. Proposta di ristrutturazione dei debiti.....	21
10. Contenuto della proposta	22
11. Richiesta di provvedimenti di sospensione.....	23
ALLEGATI.....	25

PREMESSE

Il sig. **Pannone Raffaele**, nato a Casoria (NA) in data 13.09.1966 c.f. PNNRFL66P13B990L, residente in Caserta (CE) alla Via Poma n. 17, propone la possibilità di cancellazione totale dei debiti pregressi (discharge), attraverso una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il sottoscritto Avv. Michele Carlino, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, con studio in Maddaloni, alla Via Largo Montevergine n. 2 PEC: michele.carlino@pec.it, redige la presente, costituente un piano finanziario di rientro totale della debitoria, che tenga conto di tutti gli aspetti patrimoniali ed economici in questione, così come richiesto dalla normativa.

Nell'ambito della richiesta di omologazione del Piano del Consumatore proposto dal ricorrente ai sensi dell'art 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022 e da ultimo dal d. lgs. 136/2024, si dichiara, preliminarmente, che lo scopo della presente relazione è predisporre un "Piano del consumatore" che tende a perseguire un equilibrio finanziario più idoneo tra le risorse disponibili ed un rientro graduale, totale o parziale, dei debiti contratti.

La ricerca ha come obbiettivo:

- individuare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- indicazione del giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitato assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e da ultimo dal d. lgs. 136/2024.

1. Valutazioni preliminari

- 1) Il proponente dichiara di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 (aggiornato al D. Lgs. n. 83/2022 e da ultimo dal d. lgs. 136/2024), trovandosi in uno stato di insolvenza come definito all'art. 2, comma

1, lettera b) del D.Lgs. n. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e che legittima quindi la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

- 2) Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 del nuovo C.C.I.A.A., atteso che il proponente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Il proponente, inoltre, non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Il proponente, inoltre, non ha mai utilizzato, né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del citato Decreto Legislativo.
- 3) L'istante è qualificabile come consumatore, in proposito, occorre infatti soffermarsi sul dato letterale dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. 14/2019 s.m.i. per il quale è "Consumatore" *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Dunque, per accedere alla procedura in questione è necessario e sufficiente che i debiti oggetto di ristrutturazione siano riferibili a situazioni in cui il sovraindebitato ha agito per scopi estranei all'attività di impresa eventualmente svolta, ciò peraltro quand'anche esso sia o sia stato socio illimitatamente responsabili di una società. Ne consegue, dunque, che la disposizione consente di considerare "Consumatore" anche coloro che svolgono attività di impresa, allorquando i debiti per i quali richiedono l'accesso alla procedura di sovraindebitamento presentino un carattere personale e siano dunque al medesimo riferibili in quanto persone fisiche. In tal senso, la nuova nozione di consumatore è coerente rispetto alla definizione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1869/20161 per la quale *"... la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività di impresa o di professione ... permetta [permette, n.d.r.] allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora, ovvero con chi lo sia tuttora [imprenditore o professionista, n.d.r.] ... ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività"*.

D) Il proponente ha fornito allo scrivente tutta la documentazione prevista dall'art. 67, comma 2, lett. a) – e), D.Lgs. 14/2019; in particolare:

- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (art. 67, c. 2, lett. a);
- l'esposizione della consistenza e della composizione del patrimonio (art. 67, c. 2, lett. b);
- l'elenco degli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, c. 2, lett. c);
- le dichiarazioni dei redditi (730 e/o CU) degli ultimi tre anni (art. 67, c. 2, lett. d);
- l'elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto necessario al mantenimento della famiglia (art. 67, c. 2, lett. e);

2. Dati anagrafici del debitore sovraindebitato e composizione del nucleo familiare.

Il nucleo familiare, residente nel Comune di Caserta alla via Poma n.17, è composto dal solo proponente, in quanto separato dalla ex coniuge, sig.ra [REDACTED] come da sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 422/2025, pubblicata il 13.06.2025.

3. Genesi e cause del sovraindebitamento


Il debitore ha fornito tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, consentendo di delineare con precisione le cause dell'attuale stato di sovraindebitamento.

Il Sig. Pannone Raffaele, assistente di volo dipendente della società ITA S.p.A. e attualmente in servizio presso lo scalo di Roma-Fiumicino, percepisce una retribuzione mensile netta di circa € [REDACTED] comprensiva di diaria Italia/Estero e indennità di trasferta correlate alla mansione.

Fino al 2024, le spese familiari venivano sostenute con il contributo congiunto del debitore e dell'allora coniuge, infermiera presso una clinica privata. Tale equilibrio si è interrotto a seguito della separazione personale intervenuta nel medesimo anno.

A seguito della separazione di fatto, il debitore ha dovuto lasciare l'abitazione familiare e stipulare un contratto di locazione per un appartamento ammobiliato, con conseguente insorgenza di nuove e rilevanti spese fisse (canone di locazione, utenze elettriche e gas, condominio, TARI).

Contestualmente, egli contribuisce al mantenimento della figlia [REDACTED], studentessa universitaria, assumendo a proprio carico sia spese ordinarie che straordinarie, ammontanti mediamente ad euro 200/300 mensili. In sede di separazione era stato previsto il trasferimento alla figlia della quota del 50% dell'unico immobile di proprietà quale forma alternativa al mantenimento; tuttavia, l'insorgere della situazione debitoria ha reso impossibile procedere al trasferimento, poiché potenzialmente lesivo della garanzia dei creditori.



Per ragioni di servizio, legate all'assegnazione a tratte internazionali – con frequenti permanenze in città estere ad alto costo della vita quali New York, Los Angeles e Chicago – il debitore deve integrare con risorse proprie le somme riconosciute dal datore di lavoro a titolo di diaria, non sufficienti a coprire le spese vive di permanenza.

La situazione si è ulteriormente aggravata per effetto dei costi indispensabili alla prosecuzione dell'attività lavorativa e della vita quotidiana, tra cui:

- manutenzione, carburante, assicurazione e bollo dell'unica autovettura necessaria per raggiungere il luogo di lavoro;
- pedaggi autostradali e parcheggi presso il luogo di imbarco;
- spese alimentari e mediche;
- costi di locazione dell'attuale abitazione;
- spese impreviste, nonché contributo continuativo alla figlia.

Dalla ricostruzione effettuata emerge che lo stato di crisi economico-finanziaria del debitore non era solo prevedibile, ma ragionevolmente conoscibile dagli istituti finanziari al momento della concessione dei vari finanziamenti.

È infatti prassi consolidata nel sistema bancario, ai sensi dell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, acquisire informazioni dalle banche dati per la corretta valutazione del merito creditizio del richiedente. Ciò induce a ritenere che gli intermediari fossero pienamente in grado di percepire la condizione di vulnerabilità economica in cui il debitore operava.

4. Presupposti per l'accesso alle procedure di cui al Codice della Crisi

4.1 Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni.

Ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i., ha diritto di accedere alle procedure di composizione della crisi il debitore che si trova in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Tale situazione si manifesta come uno “... stato di crisi o di insolvenza” che corrispondono, rispettivamente, allo “... stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” ex art. 2 comma 1 lett. a) C.C.I.I., nonché allo “... stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ex art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.

Sussiste, nel caso di specie, il requisito del sovraindebitamento, in quanto il sig. Pannone risulta esposto per complessivi € 75.950,00 circa, importo al quale non è in grado di far fronte in modo regolare e immediato mediante le proprie risorse economiche, al quale si aggiunge la propria quota (50%) del mutuo ipotecario esistente sulla ex casa coniugale, ammontante a circa euro 44.000,00, sul totale di circa 88.000,00, che però resta estraneo alla procedura di esdebitazione, in quanto verrà pagato, pro quota insieme alla ex coniuge, fino alla naturale scadenza secondo il piano in essere.

Il proponente dispone esclusivamente del reddito da lavoro dipendente, il quale risulta peraltro già gravato da una trattenuta mensile di € 232,00 a titolo di cessione del quinto, attualmente in corso con la società finanziaria Banca di Sconto (Gruppo IBL Banca).

4.2 Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 integrato dal d.lgs. n. 83/2022 2022 e da ultimo dal d. lgs. 136/2024

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I. *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

In proposito – e come consta dalle dichiarazioni prodotte – si segnala come il sig. Pannone:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della presente domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

4.3 Ulteriori requisiti

In aggiunta ai requisiti oggettivi e soggettivi, e al solo fine di rafforzare un giudizio di merito rispetto all'accesso alla presente procedura, si precisa che il sig. Pannone:

- non ha usufruito di alcuno dei procedimenti di composizione della crisi di cui al D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. ovvero di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i., né è stato ammesso ad altra procedura concorsuale;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012 s.m.i.;
- non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

4.4 Meritevolezza ed assenza di atti in frode

La valutazione della meritevolezza del debitore, alla luce delle modifiche introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e dai successivi interventi correttivi, richiede un approccio differente rispetto al precedente assetto normativo delineato dalla legge 3/2012.

Il legislatore ha infatti inteso superare il tradizionale concetto di meritevolezza quale parametro fondato sulla generale diligenza del consumatore, sulle sue capacità valutative o sulla consapevolezza di contrarre obbligazioni sproporzionate, orientando invece il giudizio verso un ambito più ristretto e oggettivo.

Con il correttivo al Codice della Crisi, è stato chiarito che **l'accesso al piano del consumatore può essere escluso solo quando il sovraindebitamento sia stato determinato da condotte caratterizzate da colpa grave, malafede o frode** (art. 69, comma 1, CCII).

Ne consegue che non è più rilevante verificare se il debitore abbia semplicemente assunto obbligazioni oltre le proprie possibilità economiche: tale circostanza, infatti, coincide con il presupposto oggettivo del sovraindebitamento e non integra, di per sé, un profilo di indegnità. Ciò che assume rilevanza è esclusivamente la presenza di comportamenti macroscopicamente imprudenti, ingannevoli o fraudolenti, tali da esprimere una deviazione significativa rispetto alla condotta dell'agente medio.

L'indirizzo legislativo e giurisprudenziale attuale mira pertanto ad ampliare l'accesso alle procedure e a favorire l'esdebitazione quale strumento di reinserimento del debitore nel circuito produttivo, vincolando il giudice a negare l'omologa solo in presenza di elementi psicologici qualificati (malafede, frode, colpa grave).

Come precisato dalla giurisprudenza di merito, la colpa grave implica una condotta **in escusabile**, contraria a regole di prudenza elementari, tale da rendere prevedibile e quasi certa l'insolvenza sin dall'origine del rapporto obbligatorio.

Dall'analisi documentale e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente emerge con chiarezza la mancanza di comportamenti riconducibili a colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento. Le obbligazioni assunte dal debitore sono derivate da necessità primarie e da eventi sopravvenuti non prevedibili né governabili, quali:

- la separazione personale e la conseguente necessità di reperire una nuova abitazione con ulteriori costi fissi;
- problemi di salute che hanno inciso sulla capacità lavorativa e sul reddito;
- la necessità di sostenere le spese di mantenimento della figlia universitaria;
- l'aumento dei costi di trasferta e permanenza all'estero, non integralmente compensati dalle diarie riconosciute dal datore di lavoro;
- l'incremento generale del costo della vita e delle spese ordinarie familiari.

Si tratta di circostanze che hanno progressivamente eroso l'equilibrio economico del nucleo familiare, generando una situazione di sovraesposizione finanziaria **non imputabile a scelte irragionevoli o imprudenti del debitore**, bensì a eventi esterni e sopravvenuti, connotati da necessità oggettiva.

Inoltre, occorre rilevare che i finanziamenti sono stati concessi dagli istituti di credito a seguito della verifica del merito creditizio, come prescritto dall'art. 124-bis T.U.B.; ciò esclude che il debitore abbia agito con leggerezza o consapevole incapacità di adempiere, avendo ricevuto conferma della propria affidabilità proprio dagli operatori professionali del credito, tenuti per legge ad una rigorosa istruttoria.

Deve dunque escludersi qualsiasi volontà fraudolenta o elusiva, così come l'intento di sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Non risultano atti di disposizione patrimoniale sospetti né operazioni che possano configurare un pregiudizio doloso nei confronti degli istituti finanziatori.

Alla luce del quadro normativo vigente e della situazione concreta del ricorrente, si deve ritenere pienamente integrato il requisito della meritevolezza e dell'assenza di atti in frode. Il debitore **non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**, ma vi è incorso per effetto di eventi sopravvenuti e di esigenze familiari e lavorative imprescindibili, coerenti con una condotta diligente e trasparente.

Pertanto, nulla osta – sul piano soggettivo – all'accesso e all'omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti, risultando pienamente rispettata la ratio del Codice della Crisi, che privilegia la funzione sociale del sovraindebitamento e la possibilità per il debitore meritevole di ottenere una seconda opportunità economica.

5. La situazione debitoria

5.1 Il passivo complessivo

Il debito del sig. Raffaele Pannone ammonta a complessivi Euro 75.950,00 circa.

Di seguito si fornisce un dettaglio delle singole masse passive del ricorrente:

DEBITORIA	DEBITO RESIDUO	IMPORTO RATA
1) Mutuo contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio con Banca di Sconto S.p.A. (gruppo IBL) contratto n. 100189, in data 29 agosto 2023 - PEC: documenti@pec.iblbanca.it – bancadisconto@pec.bancadisconto.it	Debito residuo Euro € 21.828,97	Euro € 232,00

<p>Tipologia del debito: chirografario</p>		
<p>2) Debito contratto a seguito di prestito personale con C.A. AUTO BANK S.p.A in data 29 luglio 2023 - PEC: ca-autobank@pec.ca-autobank.com</p>	<p>Debito residuo Euro € 30.593,00</p>	<p>Euro € 494,40</p>
<p>Tipologia del debito: chirografario</p> <p>3) Debito contratto a seguito di prestito personale (credito al consumo n. 16885950) con SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A in data 10 novembre 2023 - PEC: procedure.avvchierotti@pec.it</p>	<p>Debito residuo Euro € 11.993,19</p>	<p>Euro € 217,00</p>
<p>Tipologia del debito: chirografario</p> <p>4) Debito contratto a seguito di prestito personale con AGOS Ducato S.p.A. avente n. 69088472/PP, in data 18 ottobre 2022 - PEC: agosducato@legalmail.it</p>	<p>Debito residuo Euro € 3.714,58</p>	<p>Euro € 171,00</p>
<p>Tipologia del debito: chirografario</p> <p>5) Contratto di finanziamento a seguito di concessione Carta di Credito rateale con Agos Ducato S.p.A in data 18 ottobre 2022 PEC: agosducato@legalmail.it</p>	<p>Debito residuo Euro € 2.966,76</p>	<p>Euro</p>
<p>Tipologia del debito: chirografario</p> <p>6) Contratto di finanziamento n. 6000005362665 (numero pratica 10042010944910), sottoscritto in data 08/05/2022 a seguito di prestito personale con FINDOMESTIC BANCA S.P.A. PEC -</p>	<p>Debito residuo Euro € 1.296,20</p>	

<p>findomestic_banca_pec@findomesticbanc a.telecompost.it</p> <p><u>avvalessandrobarbaro@puntopec.it</u></p> <p><u>financial.bankin@pec.flegal.eu</u></p> <p>Tipologia del debito: chirografario</p>		
<p>7) Debito contratto a seguito di concessione Carta di Credito rateale con Widiba S.p.a conto corrente 193442.12 - PEC: bancawidiba@postacert.gruppo.mps.it</p> <p>Tipologia del debito: chirografario</p>	<p>Debito residuo Euro € 3.007,46</p>	<p>Euro</p>
<p>8) Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate riscossione - PEC: cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it</p> <p>Tipologia del debito: privilegiato</p>	<p>Debito residuo Euro € 415,13</p>	
<p>9) Debito per somme iscritte a ruolo presso Publiservizi S.r.l. - Concessionario del servizio di riscossione dell'Ente COMUNE DI CASERTA PEC: publiservizi.concorsuali@pec.it</p> <p>Tipologia del debito: privilegiato per € 142,18</p> <p>Tipologia del debito: chirografario per € 1,33</p>	<p>Debito residuo Euro € 143,51</p>	
<p>TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA PANNONE RAFFAELE E IMPORTO RATA</p>	<p><i>Euro 75.958,80</i></p>	<p><i>Euro 1.114,40</i></p>

5.2 Le spese della procedura

Ai fini dell'esatta individuazione del passivo, dovranno infine essere tenuti in considerazione gli importi in prededuzione maturati in funzione della presente procedura per l'Organismo di

Composizione della Crisi di Caserta, e i compensi professionali dell'Advisor di parte Avv. Michele Carlino.

5.3 Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni

Lo scrivente osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 69, comma 1, CCII e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al Credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso di specie deve riconoscersi che il debitore ha sempre agito con la dovuta diligenza nell'assunzione e nella gestione delle proprie obbligazioni. Non può, infatti, ravvisarsi alcuna colpa nella condotta dell'istante, il quale, in qualità di consumatore, ha fatto legittimo affidamento sull'operato degli intermediari finanziari ai quali si è rivolto per ottenere i finanziamenti necessari a far fronte, in modo tempestivo e responsabile, ai propri debiti pregressi.

La normativa vigente, ed in particolare l'art. 124-bis TUB, impone ai finanziatori uno specifico obbligo di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore attraverso l'acquisizione di informazioni adeguate, anche mediante la consultazione delle pertinenti banche dati. Tale obbligo ha la finalità di tutelare sia il mercato creditizio sia il richiedente, ponendo in capo all'intermediario una vera e propria funzione di consulenza finanziaria volta a garantire che il finanziamento sia sostenibile in relazione alla situazione economica del cliente.

Ne consegue che il ricorso al credito da parte del debitore non può essere considerato frutto di imprudenza né di violazione di regole cautelari: la richiesta del finanziamento attiva ex lege la procedura di valutazione da parte dell'intermediario, il quale dispone del potere decisionale esclusivo circa la concessione del credito. Solo una condotta dolosa del consumatore – quale la fornitura di informazioni false o reticenti – potrebbe integrare l'ipotesi di sovraindebitamento colposo. Circostanza che nel caso di specie non è in alcun modo rilevabile.

L'indebitamento accumulato dall'istante è, piuttosto, riconducibile alla volontà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ricorrendo a nuovi finanziamenti per evitare inadempimenti, e non già ad una condotta imprudente o incoerente con la sua reale capacità patrimoniale. Deve pertanto escludersi che il debitore abbia colposamente determinato la propria situazione debitoria, avendo egli sempre operato secondo criteri di diligenza, trasparenza e buona fede, confidando legittimamente nella valutazione professionale degli intermediari qualificati ai quali si è rivolto.

6. L'attivo disponibile

6.1 Valori reddituali del Debitore

Il sig. Pannone Raffaele attualmente è dipendente della soc. I.T.A. S.p.A. con sede di lavoro Roma Fiumicino.

Di seguito, si riepilogano, i valori reddituali degli ultimi tre anni, risultanti dai documenti fiscali prodotti dal sig. Pannone:

1) DA CUD

[REDACTED]				
2024	Euro 26.904,68	Euro 5.004,57	Euro 21.900,11	Euro 1.825,00
2023	Euro 21.141,50	Euro 3.108,81	Euro 18.032,69	Euro 1.502,72
2022	Euro 29.237,25	Euro 5.862,08	Euro 23.375,17	Euro 1.947,93

6.2 Beni immobili

Il sig. Pannone Raffaele è **comproprietario, in regime di comunione legale**, dell'abitazione familiare sita in Caserta, in via Aia Vecchia n. 37, identificata al N.C.E.U. al foglio 47, particella 5003, sub 14, categoria A/2, con superficie catastale pari a 102 mq e rendita catastale di € 464,81. È, altresì, comproprietario del box auto pertinenziale (foglio 47, particella 5003, sub 47, categoria C/6), con superficie di 17 mq e rendita di € 41,06.

In data 22.03.2017 i coniugi P. [REDACTED] hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario con Banca Widiba per € 111.905,26, destinato all'acquisto dell'abitazione principale, da rimborsarsi in 314 rate mensili da € 490,16.

Nonostante le difficoltà economiche successive, il **mutuo ipotecario** è sempre stato regolarmente onorato e, pertanto, **rimane estraneo alla presente procedura di sovraindebitamento**, in conformità all'art. 67, co. 1, CCII.

Tale norma – derogatoria rispetto ai principi generali degli artt. 2740 e 2741 c.c. – consente che, in presenza di mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale e in stato di regolare ammortamento, il debitore possa proseguirne il pagamento alle scadenze ordinarie. La disciplina riprende quanto previsto per il concordato preventivo dall'art. 100, co. 2, CCII, ma con differenze sostanziali: nel piano del consumatore non vi è attività aziendale, la garanzia grava sull'abitazione principale e non è richiesta alcuna attestazione di capienza da parte dell'OCC. Per tale ragione, sia l'OCC sia il Tribunale devono esercitare una valutazione particolarmente prudente.

In giurisprudenza, si registra un orientamento uniforme. Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 29.03.2023, ha precisato che la prosecuzione del pagamento delle rate è ammissibile laddove:

1. il mutuo sia in regolare ammortamento;
2. la continuazione del pagamento non leda i diritti degli altri creditori, i quali – anche senza liquidazione del bene – non riceverebbero comunque un soddisfacimento maggiore nell'alternativa liquidatoria.

Nello stesso solco si pone il recente provvedimento del **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.02.2025 (P.U. R.G. n. 2-1/2025)**, che ha **ritenuto legittima l'esclusione del mutuo dal piano quando il debitore è in regolare adempimento.**

La possibilità di proseguire nel pagamento del mutuo sussiste non solo in caso di regolare ammortamento, ma anche qualora vi sia stato inadempimento o perfino la decadenza dal beneficio del termine, purché il giudice autorizzi il pagamento delle sole rate scadute e degli interessi, riportando il finanziamento in ammortamento senza pregiudizio per il creditore.

Alla luce di tutto ciò, **il mutuo ipotecario in essere con Banca Widiba s.p.a. non viene inserito nel piano di ristrutturazione e continuerà ad essere adempiuto secondo il piano originario.**

Per garantire la massima trasparenza, il ricorrente ha incaricato un tecnico abilitato di redigere una perizia estimativa: **il valore di mercato dell'immobile è pari a circa € 95.000,00 con una quota del 50% di spettanza del sig. Pannone pari a € 47.500,00.** Tale importo è stato confrontato con i valori dell'OMI e con i prezzi di mercato di immobili simili.

I valori OMI, che per la zona indicano un range tra € 600 e € 850/mq (valore medio € 725/mq), risultano meramente indicativi e non costituiscono prova del valore venale, come stabilito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Cass. n. 9474/2017, n. 11439/2018, n. 25707/2015, n. 21813/2018). È pertanto necessaria una valutazione concreta sulle caratteristiche del bene, come correttamente effettuato dal tecnico incaricato.

In altri termini, il valore OMI costituirebbe un valore indicativo e di “conforto” al quale deve fare seguito una analisi più puntuale sull'effettivo stato dell'immobile al fine di determinarne il reale valore di mercato. A tale scopo, risulta utile ricordare che i Gestori, nella determinazione del valore di un bene immobile, non possono limitarsi ad utilizzare esclusivamente i valori OMI, anche se attendibili e “certificati” dall'Amministrazione Finanziaria.

Infatti, se è compito del Gestore “attestare” il valore di mercato del bene su cui insiste la garanzia, si ritiene che questo adempimento non possa consistere nella sola rilevazione dei valori attribuiti dall'OMI, in quanto i dati ivi reperibili, astratti e riferibili ad aree geografiche omogenee e non alle singole unità immobiliari, possono costituire il punto di partenza dell'attestazione che, in quanto tale, non può tuttavia prescindere dall'indagine in concreto delle caratteristiche dell'immobile, che devono

formare oggetto di indagine specifica e critica, il cui percorso tecnico e logico deve essere esplicitato affinché l'attribuzione di valore possa essere considerata "attestata". Sul punto la Suprema Corte, con indirizzo costante, ha censurato in diverse sedi l'utilizzo dei valori OMI per fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene: *«In tema di accertamento dei redditi di impresa [...] un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti»* (Cass. n. 9474 del 2017). Il principio è applicabile anche all'imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 11439 del 2018). Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (Cass. n. 25707 del 2015). Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 18651 del 2016; Cass. n. 11439 del 2018).» (Cassazione civile, sez. Trib., 07/09/2018, (ud. 04/06/2018, dep.07/09/2018), n. 21813)


Emerge con assoluta evidenza che la liquidazione del bene non consentirebbe alcun soddisfacimento utile per la massa dei creditori chirografari, sicché la sua esclusione dal piano risulta conforme alla legge e rispondente al principio di miglior soddisfacimento.

6.3 Beni mobili

Come emerge dalla documentazione in atti, il sig. Pannone Raffaele è intestatario dell'unica autovettura di cui dispone, necessaria per gli spostamenti verso il luogo di lavoro a Roma, dove presta servizio come assistente di volo. L'utilizzo del veicolo è strettamente funzionale all'attività lavorativa, consentendo al proponente di adempiere regolarmente agli impegni professionali e, di conseguenza, di mantenere la continuità del proprio reddito. Si tratta di un bene indispensabile per il sostentamento economico del ricorrente e per la sua capacità di far fronte agli obblighi finanziari, senza alcun utilizzo superfluo o improprio, a conferma della prudente gestione delle risorse personali.

6.4 Rapporti di conto corrente

Il proponente è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:



7. Nucleo familiare e spese necessarie al sostentamento

Come già evidenziato in premessa, il nucleo familiare del proponente è composto esclusivamente dal sig. Pannone Raffaele. Tuttavia, il ricorrente è obbligato al versamento di un assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne, studentessa universitaria, pari a € 200,00 mensili, oltre alle spese straordinarie. Tale obbligo sostituisce l'impegno originario a trasferire alla figlia la quota del 50% di proprietà dell'unico immobile cointestato con la ex coniuge.

Il proponente ha indicato complessivamente circa € 2.290,00 come spese mensili necessarie al proprio sostentamento, comprendenti tutte le voci essenziali per vivere dignitosamente.

La tabella sottostante dettaglia le principali voci di spesa mensili dichiarate dal proponente, evidenziando come le risorse disponibili vengano impiegate esclusivamente per far fronte agli obblighi primari e inderogabili di vita e lavoro:

Descrizione della spesa	Importo mensile (€)
Spese per beni di prima necessità (alimentari) Italia e Estero	650,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Parcheggi aeroporto lavoro	65,00
Canoni di locazione / Spese Condominiali / Utenze	500,00
Utenze INTERNET Casa	25,00
Telefoni cellulari	10,00
Spese Autostradali	180,00
Manutenzione auto	50,00
Carburante	260,00
Varie ed eventuali (Imprevisti)	100,00
Spese contribuzione extra per figlia	200,00
Altro (50% quota MUTUO prima casa)	250,00

Tale rendiconto conferma che il proponente impiega le proprie risorse in maniera **prudentemente pianificata**, rispettando le obbligazioni familiari e contrattuali, e riservando ogni disponibilità residua per far fronte ai debiti oggetto della presente proposta di ristrutturazione

L'importo delle spese mensili dichiarato dal sig. Pannone, pari a circa € 2.390,00, risulta coerente con le spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno 2025, come da analitica verifica della documentazione disponibile. Si tratta di spese **necessarie e non voluttuarie**, finalizzate esclusivamente al sostentamento personale e familiare e al regolare adempimento degli obblighi contrattuali e legali. Non vi è alcuna indicazione di spese superflue o di sperpero di risorse, a conferma della diligenza con cui il proponente gestisce il proprio reddito. Le categorie di spesa prese in considerazione, coerentemente con la situazione di ristrutturazione del debito, comprendono esclusivamente voci indispensabili, quali:

- Prodotti alimentari
- Mutuo ipotecario cointestato
- Contributo per il mantenimento della figlia
- Locazione e utenze
- Servizi sanitari e spese mediche
- Trasporti, pedaggi autostradali, carburante e parcheggio per recarsi al lavoro
- Abbigliamento e calzature essenziali
- Comunicazioni (telefonia e internet)

Tale analisi dimostra che le risorse del ricorrente vengono **impiegate con piena diligenza, finalizzate a far fronte ai bisogni primari e alla continuità del reddito**, senza comprometterne la capacità di assolvere alle obbligazioni previste nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti. Uno strumento senz'altro utile per meglio comprendere le esigenze di spese delle famiglie in Italia, è rappresentata dall'Indagine sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

L'indagine ha l'obiettivo di rilevare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia e di analizzarli secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali. Costituisce inoltre la base informativa per i) la stima trimestrale della spesa per consumi finali delle famiglie, ii) la ponderazione annuale del paniere utilizzato per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, iii) le stime ufficiali della povertà relativa e assoluta in Italia, iv) la stima dell'inflazione per classi di spesa delle famiglie. Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale).

L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Tale indagine, di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie.

L'ISTAT evidenzia che Nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti

è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro), ma in termini reali si riduce dell'1,5% per effetto dell'inflazione (+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo).

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI.
Anno 2023, valori stimati in euro

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,46	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.615,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	97,87	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,35	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,16	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,59	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05

Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.

- Dato statisticamente non significativo.

Dalla tabella delle spese emerge che l'esigenza mensile per un nucleo familiare composto da un solo componente si attesta, per l'anno 2023, a circa € 1.971,90. Tale dato risulta pienamente coerente con quanto dichiarato dal sig. Pannone Raffaele e riflette le reali necessità legate al suo sostentamento.

La spesa indicata tiene conto della specifica tipologia di lavoro svolta dal proponente, assistente di volo, che comporta frequenti trasferte a Roma e all'estero. In particolare, alcune spese alimentari sostenute durante le missioni internazionali non sono integralmente coperte dalla diaria, rendendo necessario l'impiego di risorse personali.

Inoltre, gli spostamenti verso l'aeroporto di Roma devono avvenire in giorni e orari variabili, legati agli orari di partenza e arrivo dei voli, circostanza che rende impraticabile l'uso dei mezzi pubblici. L'utilizzo dell'autovettura di proprietà diventa pertanto indispensabile, a conferma della gestione prudente e ragionevole delle risorse disponibili, finalizzata al mantenimento del reddito e all'adempimento delle obbligazioni correnti e future.

Emerge pertanto, che l'importo indicato come spesa mensile dal proponente sia chiaro indice di una sobria conduzione di vita quotidiana, e risulta essere una spesa assolutamente congrua al disposto dell'art. 68 co. 3, il quale dispone: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159", come di seguito evidenziato:

Assegno sociale anno 2025	538,68
Parametro scala equivalenza n. 1 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	1,00
Fabbisogno familiare su base mensile – soglia di povertà	538,68

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, nonché quanto indicato dal ricorrente, risulta coerente con quanto dichiarato dal debitore e riscontrato dai documenti a supporto ed appare coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento come indicato dal calcolo della soglia di povertà.

Da tale riscontro è del tutto evidente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente.

7.1 Verifica della condizione di sovraindebitamento

Tenendo conto del conseguente minimo annuo vitale, definito come reddito necessario allo stretto sostentamento del nucleo familiare, diventa essenziale la verifica del rapporto tra l'esborso complessivo mensile dovuto ai prestiti in essere ed il surplus annuo rispetto al minimo vitale così come individuato dall'ISTAT, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il debitore può effettivamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. Tale rapporto, attualmente eccede la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza del nucleo familiare.

Entrata medie mensili periodo marzo – novembre 2025	2.950,00
Spese medie mensili	-2.390,00
Surplus finanziario	560,00
Totale rate finanziamenti/cessioni mensili	-1.114,00
Deficit finanziario/Sovraindebitamento	-554,00

L'importo che il sig. Pannone Raffaele potrebbe destinare mensilmente al rimborso dei debiti, in caso di omologa del piano, è pari a massimo € 550,00. Tale cifra è stata determinata sulla base delle **entrate medie mensili relative al periodo marzo-novembre 2025**, periodo in cui il proponente ha potuto riprendere appieno la propria attività lavorativa, a seguito dell'intervento chirurgico all'anca e del relativo periodo di convalescenza..

Allo stato attuale, l'entità dei redditi disponibili, al netto delle spese indispensabili per il sostentamento personale, il mantenimento della figlia, le utenze, il mutuo e le altre necessità, **non consente di far fronte integralmente agli impegni finanziari mensili né ai debiti scaduti.**

Da ciò deriva la **condizione di sovraindebitamento e insolvenza**, che giustifica la presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti e l'accesso alla procedura prevista dal Codice della Crisi, in quanto l'attuale capacità contributiva non consente al proponente di adempiere regolarmente a tutte le obbligazioni assunte

8. Convenienza della proposta

Mai come nella presente fattispecie, l'accesso alla procedura di esdebitazione attraverso lo strumento in esame risulta **favorevole sia al ricorrente sia ai creditori**.

Per il sig. Pannone Raffaele, la procedura consentirebbe di **ritrovare un minimo di serenità e di dignità personale e sociale**, garantendo al contempo la possibilità di adempiere parzialmente ai propri obblighi verso i creditori.

Per i creditori, la procedura rappresenta una soluzione più efficace rispetto all'alternativa dell'esecuzione immobiliare. Infatti, in quest'ultimo caso:

- verrebbe soddisfatto, in quota parte, **soltanto il creditore ipotecario**, e nemmeno per l'intero credito;
- la procedura di vendita all'incanto comporterebbe ulteriori spese esecutive, riducendo l'importo effettivamente liquidabile al creditore;
- i creditori di rango inferiore non otterrebbero alcun vantaggio dall'eventuale vendita dell'immobile, rimanendo quindi insoddisfatti.

Inoltre, la famiglia della ex coniuge e della figlia si troverebbe a dover individuare un nuovo immobile in locazione, con il conseguente aumento dei costi di mantenimento, aggravando ulteriormente la situazione economica complessiva.

Alla luce di quanto sopra, la ristrutturazione dei debiti mediante il presente piano costituisce la **soluzione più equa e sostenibile**, che tutela gli interessi del proponente e dei creditori, evitando sprechi e perdite derivanti da procedure esecutive complesse e onerose.

9. Proposta di ristrutturazione dei debiti

Preliminarmente, è doveroso precisare che, in assenza di una previsione normativa univoca riguardante la durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento, il giudice è chiamato a operare un **bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti**, da un lato la ragionevole durata del processo, e dall'altro l'effettività della tutela giurisdizionale. Un parametro temporale fisso rischierebbe di vanificare tale bilanciamento, comprimendo l'efficacia della procedura.

Occorre quindi considerare le **specificità della presente proposta**, al fine di non frustrarne la finalità primaria: la tutela dei creditori e la concessione di una seconda "chance" ai soggetti sovraindebitati. Nel caso di specie, il Giudice dovrà valutare la proposta tenendo conto della **compatibilità della dilazione con il soddisfacimento dei creditori**, che presumibilmente otterrebbero una somma maggiore rispetto a quanto sarebbe possibile con una vendita competitiva dei beni costituenti il patrimonio del debitore.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27544/2019, ha chiarito che, sebbene riferendosi al piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012, la durata della procedura **non può essere**

rigidamente vincolata a cinque anni. La Suprema Corte ha infatti affermato che la previsione di un termine di ragionevole durata, quale quello quinquennale derivante dai principi generali del concordato preventivo, **non può determinare automaticamente l'inammissibilità del piano.** Il Collegio ha riconosciuto che anche piani con orizzonte temporale superiore al quinquennio sono compatibili con la legge, evitando di compromettere la finalità stessa della procedura: offrire una seconda opportunità ai soggetti sovraindebitati.

In linea con tali principi, la procedura proposta dal sig. Pannone consiste in un **piano di ristrutturazione dei debiti**, strutturato come segue:

- Pagamento di una **rata costante di € 550,00 mensili** a partire dall'apertura della procedura, per **84 mesi**, per un importo complessivo di **€ 46.200,00.**

La scelta di questa modalità di ristrutturazione è sostenuta dai seguenti elementi:

1. Il sig. Pannone è titolare di un **reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato**, con una retribuzione media mensile pari a circa € XXXXXXXXXX
2. Le spese indispensabili alla sussistenza ammontano a circa € 2.390,00 mensili.
3. Sussiste una **condizione di meritevolezza**, in quanto l'indebitamento è incolpevole e derivante da eventi sopravvenuti (separazione, spese per la figlia, convalescenza post-operatoria), che il proponente riteneva di poter fronteggiare.
4. Non si riscontrano operazioni **non giustificate o sproporzionate rispetto al reddito percepito**, né attività immobiliari o mobili registrati negli ultimi cinque anni; non risultano atti impugnati dai creditori e la documentazione a corredo della presente proposta è completa e attendibile.

Alla luce di quanto sopra, il piano proposto si configura come **realistico, sostenibile e compatibile con gli interessi dei creditori**, consentendo al contempo al ricorrente di ripristinare una situazione economica equilibrata e di mantenere dignità personale e sociale.

10. Contenuto della proposta

Il ricorrente, alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, intende avvalersi della procedura di **piano del consumatore**, essendo stati verificati tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente.

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei creditori, e tenuto conto delle **spese correnti e delle somme necessarie per il proprio sostentamento**, il ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di **€ 46.200,00.**

Tale importo costituisce il totale delle entrate destinate alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sarà erogato attraverso **rate mensili costanti** per l'intero arco temporale previsto dal piano, secondo modalità che saranno definite dall'Autorità Giudiziaria all'atto dell'apertura della procedura.

Per quanto riguarda le uscite connesse alla procedura, relative a **compensi e spese professionali**, si allega un **preventivo dettagliato** delle stesse, in modo da garantire piena trasparenza e rendicontazione delle somme impiegate.

OCC e Gestore della Crisi	4.587,79
OCC e Gestore della Crisi ACCONTI VERSATI	1.835,12
OCC e Gestore della Crisi SPESE PREDEDUCIBILI	2.752,67
ADVISOR	4.680,00
Totale spese	7.432,67

Il totale delle spese relative all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sarebbe pari ad € 7.432,67 circa.

I compensi dell'assistenza tecnica (OCC e Advisor) pari ad € 2.752,67 ed € 4.680,00 **si propongono in privilegio - a condizione che si apra la procedura.**

Per quanto riguarda i **crediti prededucibili**, già dettagliati nei paragrafi precedenti, si prevede che vengano soddisfatti con **priorità rispetto agli altri creditori** secondo l'ordine stabilito dalla normativa.

In particolare:

- I **crediti prededucibili con privilegio immobiliare o mobiliare speciale**, ossia quelli riferiti a un bene specifico, saranno soddisfatti mediante le somme ricavate dal realizzo del bene su cui grava il privilegio.
- I **crediti prededucibili generali**, che insistono su tutta la massa dei beni mobili e immobili disponibili, saranno soddisfatti in **proporzione al valore di realizzo dei rispettivi beni**, garantendo così un'equa ripartizione tra i creditori aventi diritto.

Tale articolazione assicura il rispetto delle priorità di legge e la massima trasparenza nella distribuzione delle somme ricavate nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti.

11. Richiesta di provvedimenti di sospensione

Attualmente, il sig. Pannone Raffaele è gravato da **trattenute mensili sullo stipendio pari a € 232,00** a titolo di Cessione del Quinto, in favore di Banca di Sconto S.p.A. Considerata la presente procedura di sovraindebitamento, si ritiene necessario che l'adito Tribunale disponga la **sospensione di tali trattenute**, nonché il **divieto di azioni cautelari ed esecutive** nei confronti del proponente, fino a eventuale omologa del piano.

Si segnala, inoltre, la presenza di un **giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo** incardinato dal sig. Pannone dinanzi al **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3219/2025**, a cura della

dr.ssa Gabriella Martone, volto alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 466/2025, emesso dal medesimo Tribunale a favore del creditore Santander Consumer Bank S.p.A., per l'importo di € 11.925,22, che sarebbe soddisfatto in percentuale, quale creditore della procedura.

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che il sig. Pannone Raffaele, coadiuvato dallo scrivente Advisor, Avv. Michele Carlino, intende procedere con la presente richiesta di ristrutturazione dei debiti, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, con l'obiettivo di garantire il corretto soddisfacimento dei creditori e contemporaneamente tutelare la propria situazione economica e lavorativa durante il procedimento.

Alla luce di quanto esposto, il sig. Pannone Raffaele, coadiuvato dallo scrivente Advisor Avv. Michele Carlino,

considerato che

- si trova in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- lo stato di sovraindebitamento è da imputare a fattori non prevedibili e a lui non imputabile;
- la proposta redatta soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e da ultimo dal d. lgs. 136/2024;
- la protezione del patrimonio del debitore è funzionale all'attuazione del piano, tenendo anche conto di quanto rappresentato in merito alla convenienza della corrente proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.;
- la presente proposta è tesa alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, oltre che ad offrire al sovraindebitato ed alla propria famiglia una possibilità di ripianamento dei debiti tale da poter restituire quella dignità economica e sociale cui tende la norma;

chiede

all'III.mo Giudice adito, per il tramite dell'OCC, ai sensi dell'art. 70 CCII voglia:

- verificato che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come sopra esposta, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss del C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, emettere decreto ex art. 70, comma 1 C.C.I.I., anche disponendo, a cura del nominato gestore della crisi, la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art. 70, della proposta e del decreto e di ogni altro adempimento conseguente, per ivi provvedere alla omologa del piano proposto ai sensi del comma 7 dell'art. 70;
- ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché, il

divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore oltre alle altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Caserta, 12/01/26


Il proponente

Raffaele Pannone



L'Advisor

Avv. Michele Carlino



Allegati

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – 81028 SANTA MARIA A VICO (CE)
MAIL: giovanni.chiarizio79@gmail.com – P EC: giovanni.chiarizio@commercialisticaserta.it
Telefono 320/9107047

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PROCEDURA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Ex art. 67 e s.s. D.lgs. n. 14/2019

O.C.C. – O.D.C.E.C. DI CASERTA

Professionista nominato a svolgere il compito di Gestore nel Procedimento di cui sopra:

Gestore della crisi: dott. CHIARIZIO GIOVANNI

INTEGRAZIONE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Debitore sig. Pannone Raffaele
assistito da: *Avv. Carlino Michele*

SOMMARIO

1.1. Premessa e scopo dell'incarico	2
1.2	Allegati
12	

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Giovanni Chiarizio, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 28.09.1979, C.F. CHRGNN79P28B963O, domiciliato presso il proprio Studio in Santa Maria a Vico (CE) – Via Ferdinando I d'Aragona, n. 119, PEC: giovanni.chiarizio@commercialisticaserta.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1827/A ed all'albo dei Gestori della Crisi di Impresa

Premesso che

- in qualità di Gestore della crisi nominato, per la pratica in oggetto in data 16.01.2025, dal Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, in data 26.02.2026, ha depositato formale attestazione di fattibilità del 'Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, funzionale all'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, richiesta dal sig. Pannone Raffaele, in qualità di soggetto sovraindebitato;
- il proponente depositava presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il ricorso ex artt. 67 CCII;
- il suddetto ricorso veniva iscritto al RG PU n. 54.1.2026 R.G. Procedimento Unitario ed assegnato per la trattazione alla Dott.ssa Di Rauso Simona;
- successivamente al deposito l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, con provvedimento del 19.05.2026, riteneva necessario da parte dell'Occ/gestore fornire ulteriori chiarimenti;
- con il decreto di cui sopra, in merito alla proposta dei ricorrenti, il G.D. così testualmente disponeva: *".....omissis..... concede termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per consentire le allegazioni documentati indicate in parte motiva, le integrazioni della relazione dell'OCC e la*

eventuale modifica della proposta, allegando un piano unitario eventualmente modificato. Rigetta allo stato l'istanza di misure cautelari";

- con il medesimo decreto, il Giudice Delegato concedeva il termine di quindici giorni decorrenti dalla relativa comunicazione;
 - In data 25.05.2026, il sovraindebitato, tramite il proprio Advisor, ha trasmesso allo scrivente i chiarimenti ai quesiti dell'Illustrissimo giudice,
- in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 11 d.m. n. 202/2014.

dichiara

- di essere iscritto, con regolare aggiornamento biennale della formazione, nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Caserta;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, è stato iscritto al numero progressivo 72, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 05.09.2016;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dal Regolamento dell'OCC approvato dal Consiglio dell'Ordine e di essere regolarmente assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, richiamandosi al ricorso già depositato per quanto riguarda ogni ulteriore profilo, ed avendo preso atto delle richieste dell'Illustrissimo Giudice e le risposte allo stesso fornite dal ricorrente, procede di seguito a fornire i chiarimenti richiesti di sua competenza

1) In relazione *“alla richiesta di chiarimento sulle vicende che avrebbero condotto al sovraindebitamento, con particolare riguardo alla sospensione dell'attività lavorativa nel periodo covid e alla collocazione in cassa integrazione”*, si precisa quanto segue.

In una prima fase, antecedente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il sig. Pannone svolgeva regolarmente l'attività di assistente di volo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo una retribuzione composta da una parte fissa e da una rilevante componente variabile correlata alle ore di volo e alle indennità accessorie. In tale contesto, il livello reddituale, come risulta dalla documentazione prodotta, sarebbe stato pienamente idoneo a sostenere i finanziamenti via via contratti, i quali furono assunti in un quadro di complessiva sostenibilità economica e di piena capacità di rimborso.

Con l'insorgere dell'emergenza Covid-19, il settore del trasporto aereo ha subito una drastica contrazione dell'operatività, con conseguente sospensione e/o riduzione dei voli. Il sig. Pannone è stato pertanto interessato da periodi di sospensione/riduzione dell'attività e di collocamento in cassa integrazione o analoghi ammortizzatori sociali, con percezione di trattamenti sostitutivi sensibilmente inferiori alla retribuzione ordinaria, in particolare per l'azzeramento o la marcata compressione della componente variabile. La contrazione del reddito complessivo negli anni d'imposta interessati risulta chiaramente dalle Certificazioni Uniche e dall'estratto contributivo INPS allegati, dai quali emerge una riduzione del reddito medio mensile disponibile rispetto agli anni precedenti. Tale riduzione, di natura oggettiva e legata a un evento straordinario, avrebbe inciso in modo diretto sulla capacità del sig. Pannone di far fronte regolarmente alle rate dei finanziamenti precedentemente contratti, determinando le prime tensioni di liquidità e

rendendo necessario, in via meramente difensiva, il ricorso a linee di credito revolving per evitare immediati inadempimenti.

La tabella che segue riporta la situazione reddituale relativa agli anni 2019, 2020 e 2021 (periodi ante, durante e post Covid-19), in continuità e coerenza con i dati riferiti agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 già depositati nel fascicolo telematico

1) DA CUD


Anno	Reddito lordo	Imposte	Reddito netto annuo	Reddito medio mensile per ciascun anno di imposta
2021	Euro 29.660,18	Euro 6.675,29	Euro 22.984,89	Euro 1.768,07
2020	Euro 24.100,32	Euro 4.600,31	Euro 19.500,01	Euro 1.500,00
2019	Euro 22.059,22	Euro 4.779,41	Euro 17.279,81	Euro 1.329,22

Successivamente, la situazione economico-finanziaria del sig. Pannone avrebbe subito un ulteriore e grave aggravamento a causa di sopravvenute e documentate problematiche di salute, che hanno reso necessario un intervento chirurgico [REDACTED] nell'ottobre 2024, con conseguente inabilità temporanea al lavoro sino al 23 gennaio 2025. Nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2024 e il 23 gennaio 2025 il sig. Pannone è rimasto in malattia, ai sensi della disciplina contrattuale applicabile al personale di volo, percependo un trattamento economico ridotto e privo, in sostanza, della componente variabile collegata alle ore di volo e alle indennità operative. Le buste paga dei mesi di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025, prodotte in atti, attestano importi netti significativamente inferiori rispetto alla fase di piena operatività (pari, rispettivamente, a circa euro 2.292,00 per novembre 2024, euro 2.491,00 per dicembre 2024, comprensivi della tredicesima, euro 1.018,00 per gennaio 2025 ed euro 1.194,00 per febbraio 2025), confermando l'incidenza rilevante della lunga malattia e dell'intervento chirurgico sulla capacità reddituale del debitore.

ANNO DI IMPOSTA	NETTO IN BUSTA PAGA PERCEPITO
Novembre 2024	€ 2.292,00
Dicembre 2024 (comprensivo di tredicesima mensilità)	€ 2.491,00
Gennaio 2025	€ 1.018,00
Febbraio 2025	€ 1.194,00

La combinazione degli effetti economici dell'emergenza Covid-19 e della successiva lunga malattia avrebbe determinato un progressivo e irreversibile venir meno della capacità del sig. Pannone di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte in epoca in cui il suo reddito era pienamente capiente. A fronte della riduzione delle entrate, il debitore ha inizialmente tentato di onorare i propri impegni mediante l'utilizzo, in via residuale, di linee di credito revolving e di ulteriori strumenti di finanziamento, ma l'ulteriore compressione del reddito dovuta alla malattia ha reso impossibile mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite, con conseguente accumulo di ritardi nei pagamenti, maturazione di interessi ed oneri accessori e formazione dell'attuale situazione di squilibrio strutturale.

Si evidenzia, pertanto, che lo stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Pannone non sarebbe riconducibile a condotte voluttuarie, azzardate o gravemente imprudenti, bensì a eventi straordinari, di natura sanitaria ed economica, del tutto estranei alla sua volontà e non prevedibili al momento dell'assunzione dei principali finanziamenti. In tale quadro, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta l'unico strumento idoneo a consentire una regolazione ordinata e sostenibile delle obbligazioni, in coerenza con la reale capacità reddituale attuale del debitore e con le imprescindibili esigenze di vita del suo nucleo familiare.

2) In relazione *“alla richiesta, dell'Ill.mo Giudice, di depositare il contratto di mutuo, essendo presente solo il piano di ammortamento, al fine di comprendere la natura dell'obbligazione, atteso che il debitore inserisce nella debitoria solo il 50% di quella derivante dal residuo mutuo, nonché di verificare se, alla data del deposito della domanda il debitore aveva adempiuto alle proprie obbligazioni concernenti le rate di mutuo, di cui si propone l'integrale pagamento alle scadenze convenute”*, si deposita l'atto notarile di acquisto dell'immobile sito in Caserta, frazione Tredici, via Aia Vecchia n. 37, stipulato nell'anno 2008 a rogito del Notaio Ciro Esposito, con il quale i coniugi Pannone Raffaele e  acquistavano l'abitazione ad uso civile, finanziandone il prezzo mediante mutuo ipotecario con ING Direct per l'importo di euro 139.650,00.

Si deposita, altresì, il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24.03.2015, registrato il 25.03.2015 al n. 3044, con il quale i coniugi Pannone [REDACTED] hanno contratto con Banca Mediolanum S.p.A. un mutuo ipotecario di euro 116.103,60, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile ad uso abitativo di cui sopra, destinato all'estinzione del precedente mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile medesimo.

Come risulta dall'atto, il finanziamento del 2015 è stato utilizzato per estinguere integralmente il mutuo originario del 2008, mediante bonifico di euro 107.380,28 sul conto corrente intestato a ING Bank N.V. Milan Branch, con conseguente iscrizione di ipoteca di primo grado in favore di Banca Mediolanum presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Santa Maria Capua Vetere in data 26.03.2015 ai nn. 8858/846, contro Pannone Raffaele e [REDACTED]

Successivamente, i coniugi Pannone [REDACTED] hanno richiesto a Banca Widiba S.p.A. un nuovo mutuo fondiario di importo pari al debito residuo verso Banca Mediolanum, finalizzato all'estinzione integrale del mutuo originario e alla surrogazione di Banca Widiba nei diritti del creditore originario ai sensi dell'art. 1202 c.c. e dell'art. 120-quater T.U.B.; la banca ha deliberato la concessione di un mutuo pari ad euro 111.905,26, corrispondente al debito residuo (di cui euro 111.690,90 per capitale ed euro 214,36 per interessi), con contestuale surroga nel vincolo ipotecario già iscritto a garanzia del mutuo precedente.

Il rapporto di mutuo, così in essere, è cointestato ai coniugi Pannone [REDACTED] ciascuno obbligato per la quota del 50% nei rapporti interni, mentre verso l'istituto mutuante l'obbligazione assume natura solidale, come si desume dalla struttura del contratto e dalla comune intestazione del finanziamento e dell'ipoteca.

Nel corso del rapporto, i mutuatari non hanno sempre adempiuto con regolarità alle obbligazioni assunte, con conseguente maturazione di alcune rate scadute; a fronte di tali inadempimenti, Banca Widiba ha richiesto il rientro delle rate insolute mediante loro reinserimento nel piano di ammortamento, preannunciando, in difetto, la richiesta di rimborso immediato dell'intero debito residuo.

Per evitare la decadenza dal beneficio del termine e consentire la prosecuzione del regolare ammortamento, il sig. Pannone ha presentato istanza di rimodulazione del piano di ammortamento, proponendo un rientro graduale delle rate scadute e manifestando la volontà di adempiere integralmente agli obblighi contrattuali; parallelamente, l'ex coniuge, sig.ra [REDACTED] obbligata anch'essa per la quota del 50%, ha acceso un finanziamento mediante

cessione del quinto dello stipendio, destinato alla regolarizzazione della propria posizione debitoria e di quella del sig. Pannone, effettuando versamenti, sul conto di quest'ultimo, per la copertura delle rate arretrate.

Con riferimento, infine, alla richiesta del Giudice, laddove si afferma che "il debitore inserisce nella debitoria solo il 50% di quella derivante dal residuo mutuo", si precisa che, in realtà, il sig. Pannone non ha iscritto nella propria situazione debitoria neppure la quota del 50% del debito residuo derivante dal mutuo ipotecario in essere.

Il credito derivante dal mutuo fondiario non è incluso tra le passività oggetto di falcidia, in quanto, per espressa scelta del debitore, esso verrà integralmente adempiuto secondo il piano di ammortamento originario. Trattandosi di debito assistito da privilegio ipotecario, il relativo creditore sarebbe comunque stato soddisfatto con priorità sul ricavato del bene gravato, anche nell'ipotesi di liquidazione, sicché l'esclusione di tale rapporto dal perimetro della falcidia non determina alcun pregiudizio per la massa degli altri creditori, i quali non subiscono una riduzione della capienza a loro destinata.

In particolare, i coniugi, comproprietari dell'immobile adibito ad abitazione principale e co-mutuatari del finanziamento fondiario, hanno concordato di garantire, anche dopo la cessazione del rapporto coniugale, la continuità dell'adempimento dell'obbligazione di rimborso del mutuo, senza coinvolgere tale debito – né l'immobile ipotecato – nel perimetro della procedura. Ne consegue che il mutuo in corso e il relativo debito residuo (pari, allo stato, ad euro 88.178,56, con scadenza naturale al 30.04.2043) non sono stati inseriti nella debitoria oggetto di ristrutturazione, proprio perché le parti si sono obbligate a far fronte alle rate alle scadenze convenute, ciascuna per la propria quota, e a tenere l'abitazione principale estranea a qualsiasi ipotesi di liquidazione concorsuale.

3) *"In relazione al chiarimento in merito alle voci della tabella inerente ai costi della procedura e i criteri adoperati per il calcolo del compenso – anche del legale –"*, richiesto dall'Ill.mo Giudice, lo scrivente, in qualità di Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi, ritiene di riprendere e confermare la ricostruzione operata dal ricorrente, fornendo le seguenti precisazioni.

Per quanto riguarda il compenso dell'OCC, l'importo complessivo pari ad euro 4.587,79 è stato determinato in sede di stipula del contratto con il sovraindebitato, nel rigoroso rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202, così come recepiti dal Regolamento

interno dell'Organismo di Composizione della Crisi. Tale compenso ha natura omnicomprendente e tiene conto dell'intera attività svolta e da svolgersi nell'ambito della procedura.

Gli acconti sinora corrisposti risultano conformi a quanto contrattualmente previsto: è stato versato, in data 13.02.2025, un acconto pari ad € 917,56 e pari al 20% del compenso in sede di sottoscrizione del contratto ed un ulteriore 20%, in data 28.04.2025, pari ad € 917,56 in funzione del deposito della relazione da parte del gestore.

Si precisa, inoltre, che i crediti dell'OCC costituiscono crediti prededucibili nell'ambito della procedura, come già indicato in relazione, e che il Gestore provvederà ad accantonare le somme di spettanza dell'Organismo su un conto corrente dedicato, intestato alla procedura, disponendo i pagamenti solo al termine della stessa, fatti salvi eventuali acconti che l'Ill.mo Giudice riterrà di autorizzare in considerazione della durata pluriennale della procedura e dell'esigenza di non disincentivare le iniziative di composizione della crisi.

Con riferimento, infine, alle voci della tabella relative ai costi della procedura e ai criteri utilizzati per il calcolo del compenso del legale, si rappresenta che ci si è attenuti alla parcella pro-forma trasmessa dall'Advisor, relativa alle prestazioni professionali, stragiudiziali e giudiziali, già espletate e da espletare in favore del ricorrente, come da medesima pro-forma dettagliatamente indicato. Il compenso è stato calcolato, per un valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, sulla base delle tabelle forensi di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicando i valori minimi, ed è stato così articolato: competenze stragiudiziali tabellari € 2.268,00, competenze giudiziali € 2.090,00, per un totale di competenze pari ad € 4.358,00, cui si aggiungono contributo integrativo previdenziale (4%) pari ad € 174,32, imposta di bollo pari ad euro 2,00 e spese non imponibili per € 147,68, per un totale complessivo di euro 4.680,00.

4) *"In relazione alla richiesta dell'Ill.mo Giudice di adeguamento del piano al fine di garantire ai creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio il medesimo trattamento riconosciuto ai creditori ipotecari, con particolare riferimento alla corresponsione degli interessi convenzionali o legali"*, lo scrivente precisa quanto segue in ordine alla sospensione del corso degli interessi e al trattamento dei crediti privilegiati.

a) I crediti prededucibili, tra cui il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, ammontano complessivamente ad € 2.752,67 e sono integralmente soddisfatti entro i primi sei

mesi dall'apertura della procedura, mediante destinazione delle prime cinque rate mensili di € 550,00 (per complessivi € 2.750,00) e della residua quota di € 2,67 sulla sesta rata, con accantonamento delle relative somme su conto corrente intestato alla procedura e successivo pagamento previa autorizzazione del giudice. In ragione della loro integrale e tempestiva soddisfazione in un arco temporale estremamente contenuto, tali crediti non sono considerati produttivi di interessi nel piano, restando quindi esclusa la maturazione e il riconoscimento di interessi ulteriori rispetto al capitale indicato.

b) Con riferimento ai crediti privilegiati, la tabella, originariamente depositata dal gestore evidenziava quanto segue:

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato
Crediti Prededucibili	2.752,67	2.752,67	100,00%	2.752,67
Crediti Privilegiati Art.2751 bis, n. 2	4.680,00	4.680,00	100,00%	4.680,00
Crediti Privilegiati Art.2752, n. 1	557,31	557,31	100,00%	557,31
Crediti Chirografari	75.401,49	38.210,02	50,68%	38.210,02
TOTALE	83.391,47	46.200,00	55,40%	46.200,00

- crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per € 4.680,00, soddisfatti al 100%;
- crediti privilegiati ex art. 2752 n. 1 c.c. per € 557,31, parimenti soddisfatti al 100%.

Nel caso in esame, l'unico credito privilegiato produttivo di interessi rilevante ai fini del piano era quello complessivo di euro 557,31, assistito da privilegio ex art. 2752 n. 1 c.c.

Nella relazione originariamente depositata si dava atto dell'esistenza di tali crediti privilegiati ex art. 2752 n. 1 c.c., per l'importo complessivo di euro 557,31, derivanti da somme iscritte a ruolo in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (euro 415,13) e di Publiservizi S.r.l., concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta (euro 143,51). Tali crediti erano stati considerati produttivi, ai soli effetti del concorso, di interessi legali, da stimarsi in via prudenziale sino alla data ipotizzata di omologazione del piano e/o di accantonamento delle somme destinate ai creditori prededucibili, in conformità al meccanismo di soddisfacimento dei crediti privilegiati e al regime degli interessi nelle procedure concorsuali.

Successivamente al deposito della predetta relazione, il debitore ha prodotto la documentazione attestante l'integrale estinzione di dette posizioni, avvenuta mediante:

- o pagamento, tramite sistema pagoPA, dell'importo di € 146,65 in data 09.01.2026 in favore del Comune di Caserta;
- o pagamento, tramite sistema pagoPA, dell'importo di euro 420,24 in data 04.03.2026 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione – Regione Campania.

Per effetto di tali versamenti, deve ritenersi definitivamente venuto meno, allo stato, qualsiasi credito privilegiato iscritto al passivo, ivi compresi quelli originariamente individuati ai sensi dell'art. 2752 n. 1 c.c.

Il debitore ha motivato l'iniziativa di pagamento anticipato rappresentando:

- o il timore, trattandosi di somme iscritte a ruolo, dell'attivazione di procedure esecutive (quali, a titolo esemplificativo, fermi amministrativi su veicoli o pignoramenti di conti correnti);
- o la modestia degli importi in questione rispetto alla complessiva massa creditoria;
- o la circostanza che si trattava comunque di crediti privilegiati, destinati ad essere soddisfatti con precedenza rispetto ai crediti chirografari, con incidenza, nel complesso, del tutto marginale sull'equilibrio del piano.

In conseguenza dell'integrale pagamento dei suddetti crediti, il quesito sottoposto dall'III.mo Giudice in ordine alla corresponsione degli interessi sui crediti privilegiati deve ritenersi superato, non residuando più crediti di natura privilegiata sui quali calcolare interessi ai sensi dell'art. 68, comma 5, CCII e delle pertinenti disposizioni codicistiche in tema di prelazione e ripartizione dell'attivo.

Permangono, pertanto, esclusivamente crediti prededucibili e crediti chirografari, da soddisfare secondo l'ordine di distribuzione delle somme previsto dall'art. 221 CCII.

Si procede, quindi, ad aggiornare la tabella dei creditori e la proposta di ristrutturazione dei debiti, con una nuova ripartizione percentuale delle risorse disponibili tra le sole categorie dei crediti prededucibili e dei crediti chirografari, come da allegata tabella aggiornata

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato
Crediti Prededucibili	2.752,67	2.752,67	100,00%	2.752,67

Crediti Privilegiati				
Art.2751 bis, n. 2	4.680,00	4.680,00	100,00%	4.680,00
Crediti Chirografari	75.401,49	38.767,33	51,41%	38.767,33
TOTALE	82.834,16	46.200,00	55,77%	46.200,00

d) Per tutti gli ulteriori crediti, e segnatamente per i crediti chirografari e per i crediti prededucibili (quanto agli eventuali interessi non espressamente previsti), opera la sospensione del corso degli interessi ai soli effetti del concorso, dalla data di apertura della procedura fino alla sua chiusura, in conformità all'art. 68, comma 5, CCII. Ne consegue che, nei confronti di tali crediti, il piano prevede il soddisfacimento nei limiti dei soli importi in capitale indicati nella tabella allegata, senza riconoscimento di interessi ulteriori.

In tal modo, il piano di ristrutturazione viene espressamente adeguato al dettato dell'art. 68, comma 5, CCII, risultando chiarita, da un lato, la sospensione del corso degli interessi ai soli effetti del concorso per i crediti diversi da quelli privilegiati, e, dall'altro, il venir meno, allo stato, di ogni credito privilegiato iscritto al passivo

considerato che

a tutte le richieste formulate dall'Ill.mo Giudice è stata fornita puntuale risposta, al fine di dare completo seguito alle stesse secondo le indicazioni riportate per ciascun punto

conferma

salvo eventuali circostanze a me non conoscibili o allo stato non determinabili, la valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda originaria, e

ritiene

permanga la ragionevole fattibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, *così come modificata a seguito dell'esclusione dei crediti privilegiati per il venir meno degli stessi*, che l'istante ha sottoposto al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La domanda, come integrata, appare infatti attendibile, sostenibile e coerente, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili nell'arco temporale considerato dal piano.

Con osservanza

Luogo e data

Santa Maria a Vico (CE) Lì 01.06.2026

Dott. Giovanni Chiarizio

Firmato digitalmente

1.2. Allegati

- a) *Buste paga sovraindebitato da novembre 2024 a febbraio 2025.*
- b) *Modello 730 2022 redditi 2021.*
- c) *Modello 730 2021 redditi 2020.*
- d) *Modello 730 2020 redditi 2019.*
- e) *CUD Inps 2020 redditi 2019.*
- f) *CUD Alitalia 2020 redditi 2019.*
- g) *CUD Inps 2021 redditi 2020.*
- h) *CUD Alitalia 2021 redditi 2020.*
- i) *CUD Inps 2022 redditi 2021.*
- j) *CUD Alitalia 2022 redditi 2021.*
- k) *Copia estratto contributivo INPS.*
- l) *Atto notarile acquisto abitazione principale anno 2008.*
- m) *Atto notarile mutuo fondiario e rinegoziazione del mutuo.*
- n) *Copia stralcio ispezione ipotecaria per surroga mutuo Banca Widiba.*
- o) *Risposta Banca Widiba situazione debitoria/creditoria.*
- p) *Copie contabili bonifici a favore sig. Pannone per copertura rate mutuo arretrate.*
- q) *Stralcio estratto conto banca per evidenza rate mutuo arretrate pagate.*
- r) *Copie contabili bonifici acconti per OCC.*
- s) *Stralcio calcolo interessi legali.*
- t) *Copia contabile pagamento pagoPA a favore Comune di Caserta*
- u) *Copia contabile pagamento pagoPA a favore Agenzia delle Entrate e Riscossione.*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1. Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PROPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
SOVRAINDEBITATO

O.C.C. – O.D.C.E.C. DI CASERTA

Professionista nominato a svolgere il compito di Gestore nel Procedimento di cui sopra.

Gestore della crisi: dott. CHIARIZIO GIOVANNI

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Debitore istante: sig. Pannone Raffaele

assistito da: *Advisor Avv. Carlino Michele*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

SOMMARIO

1. RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 68, COMMA 2, CCII	1
1.1. Premessa e scopo dell'incarico	4
1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda Ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 69 e ss. CCII	6
1.3. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione	7
1.4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale.	9
1.4.1.1. Esposizione della situazione reddituale	10
1.5. La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e le cause dell'indebitamento.	12
1.5.1. Cause della crisi e condotta del debitore	13
1.5.2. Esposizione della corrente situazione debitoria	17
1.6. Le Ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	21
1.7. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato.	21
1.7.1. Le necessità finanziarie del ricorrente	23
1.7.2. Verifica della condizione di sovraindebitamento	31
1.8. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	33
1.9. L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	34
1.10. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII))	34
1.11. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))	34
1.12. Valutazione in merito al comportamento dell'ente finanziatore nella fase precontrattuale ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B. e del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)	35
1.13. Esposizione della proposta	37
1.14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento	41

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

- 1.15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII 42
- 1.16. Allegati 43

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Chiarizio Giovanni, nato a Caserta (CE) il 28.09.1979, C.F. CHRGN79P28B9630, domiciliato presso il proprio studio in Santa Maria a Vico (CE), alla Via Ferdinando I d'Aragona, n. 119, PEC: giovanni.chiarizio@commercialisticaserta.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1827/A

premessi che

- il Sig. Pannone Raffaele, nato a Casoria (NA) il 13.09.1966, c.f. PNNRFL66P13B990L, residente in Caserta (CE) alla Via Poma, n. 17, (da ora anche semplicemente "debitore"), assistito dall' Advisor *Avv. Carlino Michele* iscritto all'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, con studio in Maddaloni, alla Via Largo Montevergine n. 2, PEC: michele.carlino@pec.it ha depositato in data 17.12.2024, domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Caserta, per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 62/2024, nel Registro degli Affari ex art. 9 n. 202/2014;
- in data 16.01.2025, lo scrivente veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;
- in data 28.01.2025, il sottoscritto ha accettato l'incarico tanto premesso, il sottoscritto professionista incaricato, all'uopo dichiara, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
 - che non sussistono cause d'ineleggibilità e/o d'incompatibilità ad assumere la nomina conferita ex art. 28 L.F.;
 - di essere iscritto, con regolare aggiornamento biennale della formazione, nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Caserta;
 - che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, è stato iscritto al numero progressivo 72, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 05.09.2016;
 - di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
 - di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società o un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che li controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dal Regolamento dell'OCC approvato dal Consiglio dell'Ordine e di essere regolarmente assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale.

Il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento;
- f) un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- g) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- h) l'indicazione del giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, gestore della crisi, considerato lo scopo del presente incarico e gli obiettivi della relazione

deposita

la presente relazione ai sensi del comma 2 dell'art. 68 CCII, così composta:

1. Premessa e scopo dell'incarico.
2. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 67 e ss. CCII.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARÀGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

3. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione.
 4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale.
 5. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.
 6. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
 7. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato.
 8. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.
 9. L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
 10. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).
 11. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII).
 12. Valutazione in merito al comportamento dell'ente finanziatore nella fase precontrattuale ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B. e del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII).
 13. Esposizione della proposta.
 14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento.
 15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 67, comma 1 e ss. CCII.
- 1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda Ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 69 e ss. CCII

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- f) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
- g) sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore e degli elementi informativi allo stato acquisiti e verificabili dallo scrivente, non risulta che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri con il sovraindebitato, assistito dall'Advisor Avv. Carlino Michele, dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, lo stato di "crisi" e/o "insolvenza" del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII;

1.3. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore e depositata agli atti, rinvenuta nel fascicolo trasmesso dal ricorrente all'O.C.C. che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa e contenente:

- a) *piano ristrutturazione debiti del consumatore ex art. 67 e segg. CCII;*
- b) *certificato di residenza e stato di famiglia;*
- c) *estratti conto corrente ultimi tre anni;*
- d) *elenco debiti con relativa contrattualistica:*
 - *Cessione quinto dello stipendio IBL Banca S.p.a.;*
 - *Ca Auto Bank S.p.a.;*
 - *Santander Consumer Bank S.p.A.;*
 - *Agos Ducato;*
 - *Banca Widiba S.p.a.;*
 - *Findomestic Banca S.p.A.;*
 - *Publiservizi S.r.l. , concessionaria del Comune di Caserta.*
- e) *estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;*
- f) *visura Centrale rischi Banca D'Italia e CRIF;*
- g) *visura NON ESISTENZA protesti sovraindebitato;*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

- h) *visura PRA;*
- i) *dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;*
- j) *certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni;*
- k) *contratti di Locazione;*
- l) *buste paga sovraindebitato;*
- m) *dichiarazione sostitutiva sovraindebitato;*
- n) *informativa privacy sovraindebitato;*
- o) *risultanze catastali fabbricati;*
- p) *carta d'identità e codice fiscale sovraindebitato;*
- q) *sentenza Tribunale separazione ex coniuge Gallo Margherita;*
- r) *documentazione inerente intervento chirurgico protesi anca.*

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Caserta;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

A tal proposito si fornisce, in allegato, copia della documentazione sopra elencata ed esaminata per la redazione del presente elaborato:

- a) risposta Banca IBL S.p.a. – richiesta situazione creditoria/debitoria;
- b) risposta Santander Consumer Bank S.p.A. – richiesta situazione creditoria/debitoria;
- c) risposta Agos Ducato S.p.A. – richiesta situazione creditoria/debitoria;
- d) risposta Banca Widiba S.p.A. – richiesta situazione creditoria/debitoria;
- e) risposta Findomestic Banca S.p.A. – richiesta situazione creditoria/debitoria;
- f) risposta Agenzia Entrate Riscossione – richiesta situazione creditoria/debitoria;
- g) risposta Comune di Caserta – richiesta situazione creditoria/debitoria.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARTA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

h) risposta Publiservizi s.r.l. Concessionario per il servizio della riscossione per il Comune di Caserta – richiesta situazione creditoria/debitoria.

1.4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare e sulla situazione reddituale.

Alla luce della documentazione rinvenuta nel fascicolo di causa si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

debitore:

<i>Cognome</i>	<i>Pannone</i>
<i>Nome</i>	<i>Raffaele</i>
<i>Codice Fiscale</i>	<i>PNNRFL66P13B990L</i>
<i>Comune di nascita</i>	<i>CASORIA (NA)</i>
<i>Data di nascita</i>	<i>13.09.1966</i>
<i>Comune di residenza</i>	<i>CASERTA</i>
<i>Indirizzo di residenza</i>	<i>Via Aia Vecchia, n. 37 (dal 12.01.2026 Via Carlo Poma, n. 17)</i>
<i>Cap</i>	<i>81100</i>
<i>Stato civile</i>	<i>SEPARATO</i>
<i>Impiego</i>	<i>ASSISTENTE DI VOLO</i>

Dal certificato di stato di famiglia, all'origine presentato dal debitore, risultava la presenza, all'interno del medesimo nucleo familiare, dell'ex coniuge del sig. Pannone e della figlia di quest'ultimo. In effetti, il sig. Pannone, a seguito della sentenza di separazione n. 422/2025 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13.06.2025, pur avendo dichiarato di lasciare l'abitazione coniugale, ha continuato a risiedervi a causa della persistente difficoltà nel reperire una sistemazione alloggiativa idonea.

La sua permanenza nell'immobile è stata consentita in via temporanea dall'ex coniuge, a condizione che il debitore si occupasse delle proprie spese senza richiedere supporto economico e/o gravare sulla stessa.

Come dallo stesso debitore dichiarato, veniva anche presentata apposita richiesta presso il Comune finalizzata alla separazione dei nuclei familiari ai fini ISEE.

Nel frattempo, il debitore aveva inizialmente manifestato l'intenzione di trasferirsi presso l'abitazione della madre, sita nel Comune di Afragola e condotta in locazione, al fine di contenere ulteriormente le spese connesse alle esigenze della vita quotidiana.

Solo recentemente, tuttavia, è riuscito a reperire una sistemazione alloggiativa nel Comune di Caserta, ed ha stipulato regolare contratto di locazione in detto immobile laddove, in data 12.01.2026, ha trasferito la propria residenza.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1.4.1.1. Esposizione della situazione reddituale

In merito alla posizione reddituale del ricorrente, si rappresenta che il Sig. Pannone Raffaele svolge la sua attività lavorativa come dipendente, con mansione di assistente di volo, con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza aprile 2022, presso Soc. ITA Italia Trasporto Aereo S.p.A., con retribuzione netta media mensile, riferita all'ultimo triennio 2022-2024, pari ad euro 1.758,55.

Oltre alla retribuzione netta mensile, il ricorrente, in qualità di dipendente di una compagnia aerea, percepisce mensilmente un'indennità di volo minima, garantita dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al settore.

A tale importo si aggiungono indennità di volo ulteriori, che costituiscono una componente retributiva aggiuntiva, il cui ammontare varia in base alle ore effettivamente svolte in attività di volo. Tali indennità non spettano nei periodi in cui, per motivi personali o di salute, non venga prestata attività lavorativa. Dette indennità, tuttavia, non sono assoggettate né a imposizione fiscale né a contribuzione previdenziale, in quanto riconosciute quale compenso accessorio legato alla specifica attività di volo.

L'indennità viene riconosciuta principalmente per voli internazionali, con particolare riferimento a tratte verso gli Stati Uniti d'America e il Sud America, che rappresentano la parte prevalente dell'attività lavorativa del ricorrente, mentre in misura minore per i voli nazionali.

In aggiunta all'indennità di volo, il ricorrente percepisce altresì una diaria giornaliera. In taluni contratti aziendali o accordi collettivi applicati da compagnie aeree — come, ad esempio, nel caso di Aeroitalia — tale diaria risulta essere quantificata in misura fissa, generalmente compresa tra € 46 e € 50 al giorno.

La diaria percepita dal ricorrente, in qualità di assistente di volo, costituisce un'indennità accessoria riconosciuta dal CCNL di settore in funzione delle ore di volo effettivamente svolte. Trattandosi di emolumento non fiscalizzato e destinato a rimborsare forfettariamente spese sostenute in occasione della prestazione lavorativa (trasferte, pasti, ecc.), essa non può essere computata integralmente quale reddito disponibile ai fini della sostenibilità del piano.

Occorre, inoltre, distinguere tra **diaria percepita per voli nazionali e voli internazionali**: la **diaria estera** si presume integralmente assorbita dalle spese effettive sostenute all'estero, mentre la **diaria Italia** può concorrere, almeno in parte, alla copertura delle spese quotidiane, in particolare alimentari.

Per quanto riguarda l'alloggio, la normativa contrattuale vigente impone alla compagnia aerea datrice di lavoro di garantire al personale viaggiante l'ospitalità in una struttura alberghiera idonea, per tutta la durata della sosta programmata nei giorni previsti dal turno di servizio.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due tabelle:

- 1) La prima tabella riporta il reddito lordo annuo del debitore, le ritenute fiscali e previdenziali operate, nonché il reddito netto annuo, come risultante dalle Certificazioni Uniche e dai modelli dichiarativi (Modello 730/Redditi) regolarmente presentati dal debitore. Il reddito netto annuo così determinato, suddiviso per dodici mensilità, consente di ricavare l'importo del reddito netto medio mensile "base" qualora effettuasse voli esteri/italiani, *utile ai fini*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

della valutazione della sostenibilità dei finanziamenti/cessioni e determinazione della meritevolezza creditoria.

- 2) La seconda tabella riporta le entrate lorde complessive percepite dal ricorrente, includendo – oltre alla retribuzione base – anche le indennità di volo e la diaria giornaliera corrisposta in relazione all'attività lavorativa svolta. Tale dato riflette quanto effettivamente percepito dal debitore da parte del datore di lavoro, espresso come netto in busta paga e quindi quale somma concretamente disponibile. Il relativo importo, rapportato su base annua e suddiviso per dodici mensilità, consente di individuare l'effettiva disponibilità economica media mensile del debitore, al netto delle ritenute fiscali e contributive. Il reddito netto annuo così determinato, suddiviso per dodici mensilità, consente di ricavare l'importo del reddito netto mensile medio, *utile ai fini della valutazione della capacità contributiva e della sostenibilità del piano proposto.*

1) DA CUD

2024	Euro 26.904,68	Euro 5.004,57	Euro 21.900,11	Euro 1.825,00
2023	Euro 21.141,50	Euro 3.108,81	Euro 18.032,69	Euro 1.502,72
2022	Euro 29.237,25	Euro 5.862,08	Euro 23.375,17	Euro 1.947,93

2) DA BUSTA PAGA NETTO

Gen-Nov 2025	Euro 31.913,00	Euro 2.901,18
2024	Euro 40.107,00	Euro 3.342,25
2023	Euro 34.073,00	Euro 2.839,42

Dalla verifica dei dati reddituali risultanti dall'Anagrafe tributaria relativi agli ultimi tre anni, emerge che il debitore percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente.

Il reddito imponibile medio risulta pari a circa € 2.146,76 lordi mensili, corrispondenti a circa € 1.758,55 netti medi mensili.

Tali importi sono coerentemente riportati nel piano presentato, a conferma della correttezza dei dati indicati.

Allo stesso modo, dall'analisi della tabella riepilogativa delle entrate risulta che, nel biennio precedente e nei primi undici mesi dell'anno 2025, il debitore abbia percepito entrate medie mensili pari a circa € 3.031,23 netti.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Tale importo comprende, oltre alla retribuzione da lavoro dipendente, anche le indennità di volo e la diaria giornaliera corrisposte in relazione all'attività svolta, così come risultanti dalle buste paga effettivamente erogate dal datore di lavoro.

Gli importi considerati rappresentano quanto concretamente e con regolarità percepito dal debitore nel periodo di riferimento e costituiscono pertanto un parametro attendibile per la valutazione della capacità economica reale del soggetto e delle sue entrate nette mensili.

1.5. La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e le cause dell'indebitamento.

Il proponente dichiara di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 (aggiornato al D. Lgs. n. 83/2022 e da ultimo dal d. lgs. 136/2024), trovandosi in uno stato di insolvenza come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e che legittima quindi la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nel caso di specie non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del nuovo C.C.I.T., atteso che il proponente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e, sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore, nonché degli elementi informativi allo stato acquisiti e verificabili dallo scrivente, non risulta che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il proponente, inoltre, non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Il proponente, inoltre, non ha mai utilizzato, né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e non ha subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del citato Decreto Legislativo.

L'istante è qualificabile come consumatore, in proposito, occorre infatti soffermarsi sul dato letterale dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. 14/2019 s.m.i. per il quale è "Consumatore" *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Dunque, per accedere alla procedura in questione è necessario e sufficiente che i debiti oggetto di ristrutturazione siano riferibili a situazioni in cui il sovraindebitato ha agito per scopi estranei all'attività di impresa eventualmente svolta, ciò peraltro quand'anche esso sia stato socio illimitatamente responsabile di una società. Ne consegue, dunque, che la disposizione consente di considerare "Consumatore" anche coloro che svolgono attività di impresa, allorquando i debiti per i quali richiedono l'accesso alla procedura di sovraindebitamento presentano un carattere personale e siano dunque al medesimo riferibili in quanto persone fisiche. In tal senso, la nuova nozione di consumatore è coerente rispetto alla definizione offerta dalla Suprema

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Corte di Cassazione con la sentenza n. 1869/20161 per la quale “... *la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all’attività di impresa o di professione ... permetta [permette, n.d.r.] allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora, ovvero con chi lo sia tuttora [imprenditore o professionista, n.d.r.] ... ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”.*

L’esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontri con il debitore, assistito dall’ Advisor Avv. Carlino Michele, hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell’indebitamento del Sig. Pannone Raffaele e di redigere una relazione sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all’Organo Giudicante l’accoglimento o meno della domanda di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

1.5.1. Cause della crisi e condotta del debitore

Il debitore ha fornito tutte le informazioni necessarie per la redazione di un’accurata relazione sulla **situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.**

Le **cause della crisi finanziaria** sono da ricondursi alla necessità di far fronte a crescenti esigenze familiari, in particolare alle spese ordinarie di sostentamento quotidiano, contratte con l’obiettivo di assicurare alla propria famiglia un’esistenza dignitosa. Ciò ha costretto il sig. Pannone Raffaele a ricorrere, nel tempo, a diversi finanziamenti e prestiti personali.

Una **ricostruzione cronologica** dei principali eventi consente di comprendere meglio l’origine e l’evoluzione dell’attuale esposizione debitoria.

Il sig. Pannone Raffaele svolge attività di lavoratore dipendente, con la qualifica di assistente di volo, alle dipendenze della società ITA - Italia Trasporto Aereo S.p.A., con contratto a tempo indeterminato a far data da aprile 2022, percependo una retribuzione netta media mensile, pari a circa € 1.758,55, oltre indennità di volo e diaria giornaliera come illustrate nel precedente paragrafo. Il debitore era coniugato con la sig.ra [REDACTED], con la quale ha contratto matrimonio in data 11/05/1996, dal quale è nata la figlia [REDACTED] oggi maggiorenne.

I coniugi risultano **comproprietari, in regime di comunione legale**, dell’abitazione familiare sita in **Caserta, via Aia Vecchia n. 37**, identificata catastalmente al **N.C.E.U. del Comune di Caserta**, foglio 47, particella 5003, sub 14, scala A, piano 2, interno 7, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, vani 5, superficie catastale 102 mq, rendita catastale € 464,81.

Allo stesso modo, sono, altresì, **comproprietari del box auto** adiacente, identificato al foglio 47, particella 5003, sub 47, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, consistenza 15 mq, superficie 17 mq, rendita € 41,06.

In data 22/03/2017, i coniugi hanno stipulato un **contratto di mutuo ipotecario** con Banca Widiba per l’importo complessivo di € 111.905,26, destinato all’acquisto dell’immobile adibito a casa

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

familiare. Il rimborso del mutuo era originariamente previsto in n. 314 rate mensili di importo pari a € 490,16 ciascuna. Nel corso del rapporto, tuttavia, il pagamento delle rate non è stato sempre regolarmente onorato, con conseguente maturazione di rate scadute. A seguito della maturazione delle predette rate e al fine di poter proseguire nell'adempimento dell'obbligazione assunta in regime di comproprietà con il coniuge, sig.ra [REDACTED], quest'ultima — debitrice per la quota del 50% — ha provveduto ad accendere un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, finalizzato alla regolarizzazione della posizione debitoria propria e dell'ex coniuge, sig. Pannone. Il debitore ha quindi provveduto a integrare il piano depositato, producendo idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso a saldo delle rate scadute; le rate attualmente in corso risultano, allo stato, regolarmente corrisposte.

Nel **giugno 2023**, a causa del progressivo deterioramento del rapporto coniugale, il sig. Pannone ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in altra abitazione. La separazione è stata poi formalizzata con **sentenza n. 422/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**, pubblicata in data **13/06/2025**, R.G. n. 827/2025, con cui sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio.

A partire dal mese di **luglio 2023**, sono cominciate a manifestarsi le prime difficoltà finanziarie. In precedenza, infatti, il nucleo familiare poteva contare sul contributo economico sia del debitore che dell'ex coniuge. Dopo la separazione, invece, il sig. Pannone si è trovato a sostenere autonomamente tutte le spese ordinarie e straordinarie, tra cui quelle relative alla nuova abitazione.

In data **01/07/2023**, infatti, il debitore ha sottoscritto un **contratto di locazione** per un appartamento sito in **Curti (CE), via Nazionale Appia n. 96/98**, con un **canone mensile di € 550,00**.

Fintantoché il nucleo familiare poteva contare su entrate congiunte, derivanti sia dai redditi personali del sig. Pannone, sia da quelli dell'allora coniuge, la situazione finanziaria del debitore risultava equilibrata e gli permetteva di far fronte regolarmente ai propri impegni economici.

Tuttavia, a seguito della cessazione della convivenza e del conseguente trasferimento presso una nuova abitazione, il sig. Pannone ha dovuto sostenere autonomamente tutte le spese ordinarie e straordinarie, ivi comprese le spese per il canone di locazione e quelle accessorie legate alla nuova sistemazione abitativa, determinando così un significativo aggravio economico e un deterioramento della propria capacità di rimborso, delle rate dei finanziamenti che di lì a poco avrebbe contratto, vedendosi, lo stesso debitore, assorbire da ulteriori obblighi di natura finanziaria.

Inoltre, è ben precisare che per far fronte sia alle spese ordinarie di mantenimento, sia alla diminuzione di liquidità subita durante il periodo di **emergenza epidemiologica da Covid-19** (che aveva comportato la **sospensione temporanea dell'attività lavorativa** a causa della drastica riduzione dei voli aerei), il sig. Pannone aveva fatto ricorso a **finanziamenti e prestiti personali**.

Complice l'affidabilità della propria posizione lavorativa e un positivo storico creditizio, contraddistinto dall'onorato e regolare adempimento di precedenti impegni finanziari, il Sig. Pannone ha fatto ricorso a ulteriori finanziamenti e prestiti personali, sia per far fronte ai crescenti bisogni familiari, sia per consolidare pregresse posizioni debitorie. Tuttavia, tali obbligazioni, unitamente all'esborso della rata del mutuo ipotecario — sostenuto per il 50% con l'ex coniuge —

nonché alle ordinarie spese di sostentamento quotidiano, hanno determinato, verso la fine dell'anno 2023, l'insorgere di una situazione di crisi finanziaria e patrimoniale. Tale situazione ha generato uno squilibrio negativo tra le entrate correnti e le uscite complessive, aumentate a seguito della nuova condizione conseguente alla separazione, nonché per effetto delle rate dei finanziamenti, nuovi e pregressi, da rimborsare.

Nel dettaglio:

- Nel corso dell'anno 2020, il debitore ha contratto un finanziamento con Findomestic Bank S.p.A., al fine di far fronte a esigenze di liquidità insorte a causa della situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, nonché ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per effetto dell'accesso alla cassa integrazione.
- Nel corso dell'anno 2021, il debitore ha contratto un prestito personale con **Santander Consumer Bank S.p.A.** finalizzato all'acquisto di un'autovettura, necessaria per la sostituzione del precedente veicolo ormai obsoleto e non più efficiente, utilizzato per recarsi quotidianamente sul luogo di lavoro.
- Nel corso dell'anno 2022, il sig. **Pannone Raffaele** ha contratto un prestito personale con **Agos Ducato** e ha attivato l'emissione di una carta di credito **REVOLVING** con la medesima società, al fine di far fronte alle spese connesse al decesso del padre, tra cui spese funerarie, logistiche e familiari correlate all'evento luttuoso.
- Successivamente, nel corso dell'anno 2023, al fine di estinguere il suddetto finanziamento, con Findomestic Bank S.p.A. il debitore ha acceso un nuovo prestito personale con **CA Auto Bank S.p.A.**, sostituendo così il precedente debito con un finanziamento a condizioni differenti.
- Per far fronte all'insolvenza maturata sul finanziamento contratto nel 2021 per l'acquisto dell'autovettura (come sopra indicato), e non essendo più in grado di sostenere regolarmente il pagamento delle rate residue, il debitore ha acceso un ulteriore prestito personale con **Santander Consumer Bank S.p.A.** in data **10 novembre 2023**, nel tentativo di ristrutturare la propria esposizione debitoria.
- Sempre nel corso dell'anno 2023, il debitore ha contratto un ulteriore prestito personale con Banca di Sconto – Gruppo IBL, con rimborso previsto mediante cessione del quinto dello stipendio, al fine di far fronte agli obblighi mensili sempre più gravosi e alla difficoltà di onorare le rate del finanziamento in essere con CA Auto Bank S.p.A..
In sede di sottoscrizione del contratto, il debitore ha inoltre conferito mandato alla banca affinché, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del finanziamento, la stessa potesse esercitare il diritto di riscatto del fondo TFR maturato e richiedere la relativa liquidazione, ai fini del soddisfacimento del credito residuo.
- Ha attivato l'emissione di una carta di credito presso la Banca Widiba S.p.A., lo stesso istituto con cui era stato precedentemente stipulato il contratto di mutuo ipotecario sull'immobile. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di far fronte alle crescenti esigenze della vita quotidiana, nonché dal tentativo di posticipare i tempi di pagamento.

Infine, si segnala che il debitore ha dovuto sostenere anche i **costi legali relativi alla separazione giudiziale.**

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Da tale squilibrio il debitore non è più riuscito a risollevarsi né a ristabilire un equilibrio economico-finanziario sostenibile sfociato, a detta dello stesso, nella attuale condizione di sovraindebitamento. Nel corso delle attività istruttorie e dei colloqui intercorsi con il sovraindebitato sono emerse diverse circostanze che hanno contribuito all'aggravamento della sua condizione debitoria. In particolare, il debitore ha riferito di aver attraversato un periodo di significativa fragilità personale successivo alla separazione dall'ex coniuge, caratterizzato da un profondo turbamento emotivo e psicologico che lo ha condotto in uno stato depressivo. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dal progressivo deterioramento della posizione debitoria, mai sperimentato in precedenza, che ha reso impossibile il recupero di un equilibrio economico-finanziario mediante i soli strumenti ordinari.

Il protrarsi della crisi economico-finanziaria e la difficoltà nel riacquisire il controllo della propria posizione debitoria hanno, secondo quanto dichiarato, inciso negativamente anche sul piano personale. Il debitore ha riferito di aver attraversato un periodo di marcata sofferenza emotiva e disagio psicologico, segnalando altresì l'insorgenza di pensieri autolesivi, che tuttavia non si sono mai tradotti in comportamenti concreti.

Tali elementi, per come rappresentati dal debitore, si collocano in un più ampio quadro di vulnerabilità personale che ha accompagnato e contribuito al consolidarsi della situazione di sovraindebitamento oggetto della presente procedura.

Il debitore, come anticipato in premessa, assistente di volo alle dipendenze di una compagnia aerea e abitualmente impiegato su tratte internazionali, in particolare verso gli Stati Uniti — con frequenti destinazioni quali New York, Chicago e Los Angeles, città caratterizzate da un elevato costo e tenore di vita — ha dichiarato che tale circostanza ha comportato un significativo incremento delle spese personali.

I maggiori oneri, connessi al soggiorno in tali località, non risultavano compatibili con il reddito disponibile e non erano integralmente coperti dalla diaria estera giornaliera riconosciutagli. Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese è emerso che il debitore ha successivamente tentato di riequilibrare la propria posizione economico-finanziaria incrementando volontariamente l'attività lavorativa e, conseguentemente, le entrate, riuscendo tuttavia a sanare solo parzialmente le rate arretrate del mutuo. Tali iniziative non si sono rivelate sufficienti a determinare il definitivo superamento della situazione di squilibrio, che presenta carattere strutturale e non meramente contingente. Alla data della presente relazione, e sulla base delle informazioni fornite dal debitore, la sua condizione economico-finanziaria si configura come uno stato di crisi stabile e attuale, non superabile mediante i soli strumenti ordinari, tale da integrare una persistente situazione di sovraindebitamento rilevante ai fini dell'accesso alla procedura.

Infine ad aggravare ulteriormente la situazione economico-finanziaria, il sig. Pannone Raffaele, nel mese di ottobre 2024, ha subito un intervento chirurgico di protesi all'anca, consistente nella sostituzione della superficie articolare danneggiata dalla patologia individuata clinicamente, con una protesi articolare di un materiale metallico biocompatibile che consentisse il ripristino dell'articolazione nella sua piena funzionalità; il suddetto intervento ha reso, pertanto, il sig. Pannone inabile all'attività lavorativa sino al 23.01.2025, come attestato dai referti ospedalieri e

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

dalla documentazione allegata, data in cui viene valutato nuovamente abile alla ripresa dell'attività lavorativa.

Nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2024 e il 23 gennaio 2025, il sig. Pannone Raffaele è stato forzatamente assente dall'attività lavorativa, circostanza che ha comportato una significativa riduzione della retribuzione percepita, ben al di sotto della paga base ordinaria.

Tale riduzione ha ulteriormente aggravato la sua esposizione debitoria, rendendo ancora più difficoltoso il regolare adempimento degli obblighi mensili derivanti dai finanziamenti in corso.

Le circostanze sopra descritte, come rappresentate dal ricorrente nel piano depositato e nel corso dei colloqui istruttori, hanno determinato una dinamica personale ed economica dalla quale il debitore ha dichiarato di non essere più riuscito a fuoriuscire autonomamente. Nonostante i tentativi posti in essere per regolarizzare i pagamenti e recuperare gli arretrati maturati, il ricorrente ha riferito di essere rimasto coinvolto in un progressivo aggravamento della propria esposizione debitoria.

1.5.2. Esposizione della corrente situazione debitoria

Al fine di ricostruire le posizioni debitorie, lo scrivente ha fatto riferimento ai seguenti documenti:

- a) documentazione allegata alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- b) documentazione acquisita tramite l'accesso all'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche;
- c) documentazione in merito al saldo debitore/creditore fornita dai creditori istituzionali e dagli altri creditori a seguito della richiesta da parte del gestore, inoltrata a mezzo pec, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite dal debitore e di reperire eventuali ulteriori informazioni utili per ricostruire la situazione patrimoniale.

Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore, di quella acquisita e delle attestazioni rese dai creditori si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento del debitore istante che di seguito viene elencata.

Dalla medesima analisi circa la situazione economico-patrimoniale e reddituale del debitore emerge la sussistenza del requisito del sovraindebitamento.

In particolare, il sig. Raffaele Pannone, sulla base delle entrate effettivamente disponibili e considerate al netto delle spese necessarie al mantenimento di un'esistenza dignitosa, presenta una condizione strutturale di squilibrio economico-finanziario.

Tale squilibrio permane nonostante la presenza di sporadici surplus mensili, riconducibili a entrate occasionali e non prevedibili, i quali non risultano comunque idonei a consentire, su base annua, il regolare adempimento dell'obbligazione complessiva derivante dai finanziamenti contratti nel periodo considerato e tuttora in essere.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Ne consegue l'impossibilità per il debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con le risorse disponibili, come analiticamente evidenziato, a titolo esemplificativo, nella tabella che segue.

Busta Paga Novembre 2025

Entrata busta paga Novembre 2025	2.660,00 (totale meno diaria +quinto)
Spese medie mensili (autocertificate)	-2.290,00
Surplus finanziario	370,00
Totale rate finanziamenti/cessioni mensili	-1.114,40
Deficit finanziario/Sovraindebitamento-	-744,40

Sebbene, superata la fase di maggiore criticità economica, il ricorrente abbia ripreso il regolare pagamento delle rate del mutuo, permaneva un insoluto pregresso corrispondente a circa 13-14 mensilità, che continuava a gravare sulla sua complessiva esposizione debitoria.

Nel corso del rapporto contrattuale, infatti, il pagamento delle rate non è stato sempre regolarmente onorato, con conseguente maturazione di rate scadute.

Al fine di consentire la prosecuzione dell'adempimento dell'obbligazione assunta in regime di comproprietà con il coniuge, quest'ultimo — debitore per la quota del 50% — ha provveduto ad accendere un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, finalizzato alla regolarizzazione della propria posizione debitoria e di quella dell'ex coniuge, sig. Raffaele Pannone, come già illustrato nel precedente paragrafo.

A ciò si aggiunge un credito scaduto vantato da Santander Consumer Bank, per il quale è stato notificato decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.945,22; avverso tale provvedimento il ricorrente ha tempestivamente proposto opposizione, in ragione delle perduranti difficoltà economiche in cui versa.

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Nella tabella successiva viene riportata la stratificazione del debito per classi, importi e il periodo in cui il debito è sorto:

- ***Debitoria Pannone Raffaele***

DEBITORIA	DEBITO RESIDUO	IMPORTO RATA
-----------	----------------	--------------

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

<p>1) Mutuo contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio con Banca di Sconto S.p.A. (gruppo IBL) , contratto n. 100189, in data 29 agosto 2023 - PEC: documenti@pec.iblbanca.it - bancadisconto@pec.bancadisconto.it</p> <p>Tipologia del debito: chirografario</p>	<p>Debito residuo al 31.12.2025 Euro € 21.828,97</p>	<p>Euro € 232,00</p>
<p>Debito contratto a seguito di prestito personale con C.A. AUTO BANK S.p.A in data 29 luglio 2023 - PEC: ca-autobank@pec.ca-autobank.com</p> <p>Tipologia del debito: chirografario</p>	<p>Euro € 30.593,00</p>	<p>Euro € 494,40</p>
<p>2) Debito contratto a seguito di prestito personale (credito al consumo n. 16885950) con SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A in data 10 novembre 2023 - PEC: procedure.avvchierotti@pec.it</p> <p>Tipologia del debito: chirografario</p>	<p>Debito residuo al 25.06.2025 Euro € 11.993,19</p>	<p>Euro € 217,00</p>
<p>3) Debito contratto a seguito di prestito personale con AGOS Ducato S.p.A. avente n. 69088472/PP, in data 18 ottobre 2022 - PEC: agosducato@legalmail.it</p> <p>Tipologia del debito: chirografario</p>	<p>Debito residuo al 05.07.2024 Euro € 3.714,58</p>	<p>Euro € 171,00</p>
<p>4) Contratto di finanziamento a seguito di concessione Carta di Credito rateale con Agos Ducato S.p.A in data 18 ottobre 2022 PEC: agosducato@legalmail.it</p>	<p>Debito residuo al 05.07.2024 Euro € 2.966,76</p>	<p>Euro</p>

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Tipologia del debito: chirografario		
<p>5) Contratto di finanziamento n. 6000005362665 (numero pratica 10042010944910), sottoscritto in data 08/05/2022 a seguito di prestito personale con FINDOMESTIC BANCA S.P.A. PEC - findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it - avvalessandrobarbaro@puntopec.it - financial.bankin@pec.flegal.eu</p>	<p>Debito residuo al 10.07.2025 Euro € 1.296,20</p>	
Tipologia del debito: chirografario		
<p>6) Debito contratto a seguito di concessione Carta di Credito rateale con Widiba S.p.a conto corrente 193442.12 - PEC: bancawidiba@postacert.gruppo.mps.it</p>	<p>Debito residuo al 14.07.2025 Euro € 3.007,46</p>	Euro
Tipologia del debito: chirografario		
<p>7) Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate riscossione - PEC: cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it</p>	<p>Debito residuo al 03.07.2025 Euro € 415,13</p>	
Tipologia del debito: privilegiato		
<p>8) Debito per somme iscritte a ruolo presso Publiservizi S.r.l. – Concessionario del servizio di riscossione dell'Ente COMUNE DI CASERTA PEC: publiservizi.concorsuali@pec.it</p>	<p>Debito residuo al 26.09.2025 Euro € 143,51</p>	

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Tipologia del debito: privilegiato per € 142,18		
Tipologia del debito: chirografario per € 1,33		
TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA PANNONE RAFFAELE E IMPORTO RATA	<i>Euro 75.958,80</i>	<i>Euro 1.114,40</i>

1.6. Le Ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

In merito alle ragioni della sopravvenuta incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte, lo scrivente rileva che le cause dell'attuale incapacità, con conseguente situazione di sovraindebitamento, sono pressoché riconducibili ad una serie di vicissitudini familiari e coniugali, intervenute nella situazione reddituale del debitore, già illustrata nel precedente paragrafo, ove è stato rappresentato che ad oggi vi è uno squilibrio netto tra quanto residua, al netto della dignitosa sopravvivenza, e quanto avrebbe dovuto versare mensilmente per il pagamento di tutte le rate.

1.7. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato.

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni immobili e valori mobiliari:

a) Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare del debitore è così sintetizzabile:

- *Immobile di civile abitazione identificato al NCEU nel Comune di Caserta (CE), alla via Aia Vecchia n. 37, al foglio 47, particella 5003, sub 14, scala A, piano 2, interno 7,*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

zona Censuaria 2, categoria A2, classe 4, vani 5, sup. Catastale 102 mq, con rendita di Euro 464,81, per la quota del 50%, con l'ex coniuge;

- *box auto, identificato al N.C.E.U. di Caserta al foglio 47, particella 5003, sub. 47, zona censuaria 2, categoria c/6, classe 5, consistenza 15 mq, superficie 17 mq, rendita euro 41,06, per la quota del 50%, con l'ex coniuge.*

Come già evidenziato, sull'immobile adibito a casa coniugale, il sig. Pannone Raffaele e la sua ex coniuge sig.ra [REDACTED] hanno stipulato, in data 22/03/2017, un contratto di mutuo ipotecario con la Banca Widiba S.p.A., per un importo complessivo pari a € 111.905,26.

Alla data della presente relazione, i mutuatari, ciascuno per la quota del 50% di rispettiva spettanza, non risultavano aver sempre adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte, con conseguente maturazione di rate scadute. In relazione a tali inadempimenti, l'istituto di credito aveva richiesto il rientro delle rate insolute mediante reinserimento delle stesse nel piano di ammortamento, rappresentando che, in difetto, avrebbe proceduto alla richiesta di rimborso dell'intero debito residuo.

A fronte di tale richiesta, il debitore ha presentato istanza di rimodulazione del piano di ammortamento, proponendo un rientro graduale delle rate scadute e manifestando la propria volontà di adempiere agli impegni contrattualmente assunti, ed al fine di consentire la prosecuzione dell'adempimento dell'obbligazione contratta in regime di comproprietà, il coniuge, obbligato per la quota del 50%, ha provveduto ad accendere un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, destinato alla regolarizzazione della propria posizione debitoria nonché di quella dell'ex coniuge, sig. Raffaele Pannone, come già illustrato nei precedenti paragrafi.

Il debito residuo attuale ammonta a € 88.178,56, con scadenza naturale del piano di ammortamento fissata al 30/04/2043.

Il debitore ha dichiarato di impegnarsi, congiuntamente all'ex coniuge, a garantire il regolare adempimento del piano di rimborso del mutuo in essere, ciascuno per la rispettiva quota del 50%.

In coerenza con tale impegno, viene espressamente esclusa dalla presente procedura di ristrutturazione dei debiti la liquidazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 71, comma 2, lett. e), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

b) Patrimonio Mobiliare

- *Autovettura modello "Nissan Juke" targata FC752LP*
 - o Automobile ordinaria di classe ordinaria e ritenuta escludibile dal patrimonio, in quanto rappresenta l'unico mezzo di trasporto per recarsi a lavoro.
 - *Sulla base delle quotazioni attuali del mercato dell'usato per un'autovettura Nissan Juke 1.5 dCi (diesel, 81 kW) immatricolata nel 2016, si stima un valore di mercato commerciale compreso tra circa €7.500 e €11.000. Un valore di permuta presso un concessionario si attesta indicativamente tra €6.500 e €8.500, mentre un valore liquidatorio prudenziale per realizzo rapido è stimabile tra €5.000 e*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

€7.500. Tali valori sono suscettibili di variazione in funzione del chilometraggio e dello stato manutentivo del veicolo

- *Rapporti di conti correnti:*



1.7.1. Le necessità finanziarie del ricorrente

Al fine di determinare la quota di reddito disponibile da destinare al piano di ristrutturazione del debito, il sottoscritto ha preliminarmente individuato il reddito mensile percepito dal sig. Pannone, considerato come nucleo familiare "autonomo" rispetto a quello dell'ex coniuge, in ragione della richiesta di separazione e della dichiarata residenza anagrafica distinta, come riferito dallo stesso debitore. Da tale reddito è stato quindi dedotto quanto necessario per il sostentamento personale del sig. Pannone, ai fini del calcolo della disponibilità effettiva da destinare al piano.

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

In relazione ai redditi prodotti dal debitore si è ritenuto opportuno richiamare, come illustrato nel precedente paragrafo 1.4, le seguenti tabelle.

1) DA CUD

[Redacted]				
2024	Euro 26.904,68	Euro 5.004,57	Euro 21.900,11	Euro 1.825,00
2023	Euro 21.141,50	Euro 3.108,81	Euro 18.032,69	Euro 1.502,72
2022	Euro 29.237,25	Euro 5.862,08	Euro 23.375,17	Euro 1.947,93

2) DA BUSTA PAGA NETTO



DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Gen-Nov 2025	Euro 31.913,00	Euro 2.901,18
2024	Euro 40.107,00	Euro 3.342,25
2023	Euro 34.073,00	Euro 2.839,42

Dalla verifica dei dati reddituali risultanti dall'Anagrafe tributaria relativi agli ultimi tre anni, emerge che il debitore percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente.

Il reddito imponibile medio risulta pari a circa € 2.146,76 lordi mensili, corrispondenti a circa € 1.758,55 netti medi mensili.

Tali importi sono coerentemente riportati nel piano presentato, a conferma della correttezza dei dati indicati.

Allo stesso modo, dall'analisi della tabella riepilogativa delle entrate risulta che, nel biennio precedente e nei primi undici mesi dell'anno 2025, il debitore ha percepito entrate medie mensili pari a circa € 3.031,23 netti.

Tale importo comprende, oltre alla retribuzione da lavoro dipendente, **anche le indennità di volo e la diaria giornaliera** corrisposte in relazione all'attività svolta, così come risultanti dalle buste paga effettivamente erogate dal datore di lavoro.

L'importo considerato rappresenta quanto concretamente e con regolarità percepito dal debitore nel periodo di riferimento e costituisce pertanto un parametro attendibile per la valutazione della capacità economica reale del soggetto e delle sue entrate nette mensili, nell'ottica della permanenza dell'idoneità al servizio di volo, sia nazionale che internazionale.

Il debitore ha altresì prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili, sostenute da sé stesso quale nucleo familiare unipersonale, rappresentate nella tabella sottostante, contenente il dettaglio delle spese ricorrenti e strettamente necessarie al mantenimento proprio e della figlia, come previsto dagli accordi di separazione.

A seguito della sentenza di separazione personale, il debitore ha adempiuto all'obbligo di lasciare il tetto coniugale, con conseguente modifica della propria situazione economica e familiare.

La necessità di reperire un'abitazione alternativa si è rivelata, nell'immediato, particolarmente complessa, in quanto le disponibilità economiche residue non consentivano di sostenere un canone di locazione adeguato e compatibile con il nuovo equilibrio patrimoniale post-separazione.

In tale contesto, e tenuto conto dell'urgenza di lasciare l'abitazione familiare in esecuzione del provvedimento giudiziario, il debitore aveva manifestato, **in via meramente provvisoria**, l'intenzione di trasferirsi presso l'abitazione della madre. Tale soluzione, sebbene dettata da necessità contingente, non è mai stata attuata. Va infatti evidenziato che la madre del debitore percepisce esclusivamente una pensione sociale, sufficiente a malapena per far fronte ai propri

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

bisogni primari, risultando pertanto del tutto impossibilitata a fornire un sostegno economico al figlio o a dividerne stabilmente le spese di mantenimento abitativo.

Superata la fase emergenziale e dopo aver effettuato un'accurata ricerca compatibile con le proprie attuali disponibilità reddituali, il debitore è riuscito solo recentemente a trovare una sistemazione abitativa stabile nel Comune di Caserta, con la stipula di un regolare contratto di locazione. In tale immobile ha altresì trasferito la propria residenza in data 12.01.2026, stabilizzando così la propria condizione abitativa e consentendo una più corretta pianificazione dell'equilibrio economico-familiare nell'ambito della presente procedura.

La tabella che segue, riporta in modo previsionale le spese ordinarie e straordinarie che il debitore dovrà sostenere in base alla nuova configurazione familiare e alle mutate esigenze di vita, anche al fine di garantire una gestione sostenibile del proprio bilancio personale nell'ambito del presente piano, ed essa costituisce un elemento essenziale per la valutazione della sostenibilità del piano di rientro, in quanto fornisce un quadro realistico delle esigenze di vita attuali e prospettiche del debitore.

Spese per beni di prima necessità (alimentari) Italia e Estero	650,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Parcheggi aeroporto lavoro	65,00
Canoni di locazione / Spese Condominiali / Utenze	500,00
Utenze INTERNET Casa	25,00
Telefoni cellulari	10,00
Spese Autostradali	180,00
Manutenzione auto	50,00
Carburante	260,00
Varie ed eventuali (Imprevisti)	100,00
Spese contribuzione extra per figlia	200,00
Altro (50% quota MUTUO prima casa)	250,00

È opportuno evidenziare come il debitore, in qualità di assistente di volo assunto con contratto a tempo indeterminato e con base operativa presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, sia tenuto a recarsi sul luogo di lavoro dalla propria attuale residenza per un numero medio di circa 5 giorni al mese.

Tale circostanza comporta un rilevante esborso economico, rappresentato in tabella, in termini di spese per carburante e pedaggi autostradali, considerata la distanza tra il domicilio attuale e la base di assegnazione.

In riferimento agli spostamenti necessari da Caserta a Roma Fiumicino e ritorno, si fornisce di seguito una stima dei costi da sostenere per carburante, pedaggi autostradali, e parcheggi presso

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

il suddetto aeroporto, calcolati sulla base delle tariffe e dei consumi medi aggiornati, come di seguito evidenziato.

Il tragitto in oggetto, coperto con autovettura **Nissan Juke alimentata a gasolio**, comporta un percorso complessivo di circa **442 km** (andata e ritorno), lungo un itinerario prevalentemente autostradale.

I. CARBURANTE

Il veicolo in uso ha un consumo medio stimato in **5,5 litri per 100 km**. Su una distanza complessiva di 442 km, si prevede un consumo pari a circa **24,31 litri**. Assumendo un prezzo medio del gasolio pari a **€1,70 al litro**, il costo totale del carburante risulta pari a circa **€41,33**.

. PEDAGGI AUTOSTRADALI

Il costo dei pedaggi autostradali per un veicolo di classe A sul tratto Caserta – Roma Fiumicino è stimato in **€18,00 per tratta**, per un totale di **€36,00 andata e ritorno**,

Si precisa che, in alcuni casi limitati, il debitore riesce a sopperire a tali costi usufruendo di passaggi aerei interni sulla tratta Napoli – Roma, in quanto appartenente al personale di volo; tuttavia, ciò non rappresenta una prassi costante, verificandosi solo occasionalmente e in presenza di specifiche condizioni operative.

Il debitore, svolgendo la professione di assistente di volo, nell'ambito della propria attività lavorativa, effettua regolarmente viaggi intercontinentali, con destinazioni frequenti in Nord America e Sud America, tra cui si segnalano città ad elevato costo della vita quali:

- New York, Los Angeles e San Francisco (USA);
- San Paolo (Brasile).

In tali destinazioni, pur beneficiando di una diaria giornaliera media pari a € 50,00, il debitore è tenuto a provvedere autonomamente al pagamento dei pasti principali (colazione, pranzo e cena), con conseguente esposizione a spese alimentari significativamente superiori rispetto a quelle sostenute in Italia.

Le diarie riconosciute dall'azienda non coprono integralmente il costo effettivo del vitto, soprattutto nelle città sopra indicate, dove i prezzi medi per un pasto completo possono superare i € 20-30 per pasto, comportando in molti casi una spesa giornaliera anche superiore ai € 60-70.

Tale squilibrio tra rimborso forfettario e costo reale determina un'incidenza mensile rilevante sulle spese alimentari complessive, che non può essere equiparata a quella di un lavoratore residente stabilmente in Italia, né valutata secondo parametri standard nazionali.

L'importo dichiarato dal debitore in via previsionale, pertanto, è coerente con le spese che effettivamente sopporta il debitore e che sono state analiticamente verificate. Si tratta di spese contenute, non voluttuarie e tanto meno superflue, che mostrano come il proponente non "sperperi" in alcun modo il proprio stipendio. Coerentemente con una situazione di ristrutturazione dei debiti, le voci prese in esame si riferiscono a categorie di spesa ritenute

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

indispensabili quali i prodotti alimentari, mentre per quelle non alimentari si è tenuto conto principalmente delle spese relative a canoni di locazione, utenze, trasporti, abbigliamento, spese autovetture, contributi extra per la prole, oltre alla quota del 50% riferito al mutuo prima casa. Uno strumento senz'altro utile per meglio comprendere le esigenze di spese delle famiglie in Italia, è rappresentata dall'Indagine sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

L'indagine ha l'obiettivo di rilevare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia e di analizzarli secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

Costituisce inoltre la base informativa per a) la stima trimestrale della spesa per consumi finali delle famiglie, b) la ponderazione annuale del paniere utilizzato per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, c) le stime ufficiali della povertà relativa e assoluta in Italia, d) la stima dell'inflazione per classi di spesa delle famiglie. Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale).

L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Tale indagine, di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie.

L'ISTAT evidenzia che nel 2023 (ultimo dato disponibile) la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.738,07 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625,36 euro), ma in termini reali si riduce dell'1,5% per effetto dell'inflazione (+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo).

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI.
Anno 2023, valori stimati in euro

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.932,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,95	58,62	57,01	39,49

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Lattè, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	63,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	83,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,73	22,22	29,82	35,95	37,25	22,93
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,88	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e sucedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,03	13,24	17,20	18,77	18,66	13,38
Bibite	2,93	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,3	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,8	984,82
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	<i>23,15</i>	<i>45,56</i>	<i>43,18</i>	<i>49,86</i>	<i>32,26</i>	<i>36,89</i>
<i>Affitti figurativi</i>	<i>334,72</i>	<i>661,81</i>	<i>624,36</i>	<i>658,04</i>	<i>526,26</i>	<i>610,40</i>
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,54	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	203,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,13	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, caccagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.

- Dato statisticamente non significativo.

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2023, valori stimati in euro

DIVISIONE DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE											Totale
	Persona sola 18-34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più	Coppia senza figli con p.r. 18-34 anni	Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni	Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	Coppia con 1 figlio	Coppia con 2 figli	Coppia con 3 e più figli	Mono-genitore	Altre tipologie	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.683,19	1.794,62	1.512,16	2.312,26	2.691,70	2.308,10	2.948,59	3.240,39	3.114,71	2.211,15	2.478,17	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.918,38	2.155,84	1.824,66	3.191,83	3.119,87	2.773,59	3.404,61	3.730,36	3.632,10	2.599,27	2.937,83	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	299,21	336,88	345,25	448,47	542,91	554,91	673,92	761,49	817,17	543,72	627,53	526,12
Non alimentare	1.619,67	1.818,96	1.479,41	2.743,36	2.576,96	2.218,68	2.730,69	2.968,87	2.814,93	2.055,56	2.310,30	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	31,91	42,04	21,09	52,07	60,65	42,47	58,61	57,34	53,68	38,59	57,38	44,45
Abbigliamento e calzature	86,04	73,56	39,10	152,59	111,51	74,40	147,00	180,13	187,95	108,21	107,88	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	746,43	882,52	891,27	1.022,79	1.032,27	1.131,62	1.045,36	1.096,91	1.014,67	921,54	961,60	984,82
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	39,58	25,87	17,41	127,09	33,02	48,18	47,24	53,67	35,20	26,76	29,78	36,89
<i>Affitti figurativi</i>	387,97	547,20	595,76	475,04	649,38	738,84	642,53	676,00	546,46	553,14	532,25	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	62,14	72,19	81,16	186,12	126,42	116,74	134,28	152,74	154,22	101,50	124,23	110,66
Salute	41,89	65,59	105,17	101,31	134,83	165,37	134,96	135,34	136,61	106,57	146,27	117,84
Trasporti	203,12	220,61	89,30	427,99	405,43	241,80	430,96	470,33	443,05	256,35	338,16	290,57
Informazione e comunicazione	53,74	56,43	42,19	104,48	81,06	68,17	96,90	107,18	103,34	73,72	83,48	73,75
Ricreazione, sport e cultura	74,14	75,10	39,30	172,53	122,56	76,53	139,76	178,85	173,39	98,22	106,27	101,83
Istruzione	8,99	4,90	0,41	11,22	6,21	1,35	26,87	47,88	66,71	23,20	12,27	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	175,01	141,43	48,38	281,62	212,57	102,02	219,51	264,66	213,52	127,76	150,31	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	42,39	69,61	32,88	84,25	107,27	76,13	103,64	103,10	110,84	65,01	72,61	75,69

Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi

	93,87	114,98	88,98	146,40	176,19	122,09	192,84	174,40	154,95	134,89	149,65	137,64
--	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

p.r.=persona di riferimento della famiglia.

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE.
 Anno 2023, valori stimati in euro e composizione percentuale per divisione di spesa rispetto al totale della spesa media mensile(a)

TIPOLOGIA FAMILIARE												
DIVISIONE DI SPESA	Persona sola 18-34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più	Coppia senza figli con p.r. 18-34 anni	Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni	Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	Coppia con 1 figlio	Coppia con 2 figli	Coppia con 3 e più figli	Mono-genitore	Altre tipologie	Totale
SPESA MEDIANA MENSILE	1.683,19	1.794,62	1.512,16	2.312,26	2.691,70	2.308,40	2.948,59	3.240,39	3.114,71	2.211,15	2.478,17	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	1.918,89	2.155,84	1.824,66	3.191,83	3.119,87	2.773,59	3.404,61	3.730,36	3.632,10	2.599,27	2.937,83	2.708,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	15,6	15,6	18,9	14,1	17,4	20,0	19,8	20,4	22,5	20,9	21,4	19,2
Non alimentare	84,4	84,4	81,1	85,9	82,6	80,0	80,2	79,6	77,5	79,1	78,6	80,8
Bevande alcoliche e tabacchi	1,7	2,0	1,2	1,6	1,9	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	2,0	1,6
Abbigliamento e calzature	4,5	3,4	2,1	4,8	3,6	2,7	4,3	4,8	5,2	4,2	3,7	3,8
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	38,9	40,9	48,8	32,0	33,1	40,8	30,7	29,4	27,9	35,5	32,7	36,0
Interventi di ristrutturazione	2,1	1,2	1,0	4,0	1,1	1,7	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	1,3
Affitti figurativi	20,2	25,4	32,7	14,9	20,8	26,6	18,9	18,1	15,0	21,3	18,1	22,3
Mobili, articoli e servizi per la casa	3,2	3,3	4,4	5,8	4,1	4,2	3,9	4,1	4,2	3,9	4,2	4,0
Salute	2,2	3,0	5,8	3,2	4,3	6,0	4,0	3,6	3,8	4,1	5,0	4,3
Trasporti	10,6	10,2	4,9	13,4	13,0	8,7	12,7	12,6	12,2	9,9	11,5	10,6
Informazione e comunicazione	2,8	2,6	2,3	3,3	2,6	2,5	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7
Ricreazione, sport e cultura	3,9	3,5	2,2	5,4	3,9	2,8	4,1	4,8	4,8	3,8	3,6	3,7
Istruzione	0,5	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,8	1,3	1,8	0,9	0,4	0,6
Servizi di ristorazione e di alloggio	9,1	6,6	2,7	8,8	6,8	3,7	6,4	7,1	5,9	4,9	5,1	5,7
Servizi assicurativi e finanziari	2,2	3,2	1,8	2,6	3,4	2,7	3,0	2,8	3,1	2,5	2,5	2,8
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	4,9	5,3	4,9	4,6	5,6	4,4	5,7	4,7	4,3	5,2	5,1	5,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

p.r.=persona di riferimento della famiglia.

(a) La somma dei capitoli di spesa può differire da 100 per via degli arrotondamenti.

Dalla tabella estratta, si evince che l'esigenza di spesa mensile *di una tipologia familiare con unico soggetto con età compresa tra i 35 e i 64 anni, si attesta a circa € 2.155,84 mensili per l'anno 2023 (ultimo dato disponibile), dato questo, riconducibile a quanto dichiarato dall'istante.*

Emerge pertanto, che l'importo indicato come spesa mensile dal proponente sia chiaro indice di una sobria conduzione di vita quotidiana, e risulta essere una spesa assolutamente congrua al disposto dell'art. 68 co. 3, il quale dispone: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159", come di seguito evidenziato.

Assegno sociale anno 2025	538,68
Parametro scala equivalenza n. 1 componente nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	1
Fabbisogno familiare su base mensile – soglia di Povertà	538,68

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, nonché quanto indicato dal ricorrente, risulta coerente con quanto dichiarato dal debitore e riscontrato dai documenti a supporto ed appare coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento come indicato dal calcolo della soglia di povertà.

1.7.2. Verifica della condizione di sovraindebitamento

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte sono riconducibili a una situazione di sovraindebitamento, determinata dalle circostanze familiari e lavorative del sig. Pannone Raffaele, già richiamate nei precedenti paragrafi. Dalla documentazione prodotta dal debitore e dalle dichiarazioni dallo stesso rese, emerge che

il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi risulta insufficiente a far fronte alle passività in scadenza nel medesimo arco temporale, alle quali devono aggiungersi le spese indispensabili per il mantenimento del nucleo familiare autonomo individuale. Tali spese, che il debitore è tenuto a sostenere con risorse proprie, devono intendersi come quelle necessarie a garantire la soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei componenti del nucleo familiare, ivi compreso il diritto alla salute e il diritto a un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo, il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettivamente sostenuta dal nucleo familiare monoreddito del debitore, considerando esclusivamente le spese indispensabili al sostentamento, quantificate in euro 2.390,00 mensili, come analiticamente autocertificate dal soggetto sovraindebitato, e richiamate nel precedente paragrafo.

Ne consegue, pertanto, la sussistenza di una situazione di **sovraindebitamento**, ai sensi della normativa vigente, nella quale il consumatore attualmente versa. Tale situazione trae origine da fattori già illustrati nei precedenti paragrafi ed è evidenziata nella tabella sottostante, che riporta le **entrate medie mensili relative al periodo gennaio–novembre 2025**

Entrata medie mensile netto nucleo unifamiliare	2.745,97 (totale meno diaria +quinto)
Spese medie mensili (autocertificate)	-2.390,00
Surplus finanziario	355,97
Totale rate finanziamenti/cessioni mensili	-1.114,40
Deficit finanziario/Sovraindebitamento	-758,43

Il vero punto di rottura può individuarsi a partire dal mese di agosto 2023, quando si è verificata una svolta decisiva dovuta alla concomitanza di molteplici fattori già richiamati nei paragrafi precedenti. Come riferito dal debitore nelle proprie dichiarazioni, la nuova e imprevedibile situazione familiare conseguente alla separazione, il turbamento psicologico, nonché la necessità di far fronte alle spese correnti mediante l'assunzione di ulteriori finanziamenti, hanno inciso in modo significativo sull'equilibrio economico sino ad allora mantenuto.

Tali elementi hanno progressivamente compromesso l'assetto finanziario preesistente, generando i primi inadempimenti, in particolare con riferimento al pagamento delle rate del mutuo cointestato con l'ex coniuge e delle rate dei finanziamenti in corso. L'aggravarsi delle spese familiari e l'insorgenza di nuovi obblighi economici connessi alla separazione hanno determinato una asimmetria ormai irreversibile tra entrate e uscite, precipitando il debitore nell'attuale stato di decozione.

Tutti i finanziamenti risultano essere stati contratti al solo fine di coprire obbligazioni pregresse e/o sostenere spese familiari indifferibili e imprevedibili. Non si tratta, pertanto, a detta dello stesso debitore, di debiti originati da condotte negligenti o da scelte voluttuarie, bensì da esigenze concrete, quotidiane e necessarie. Il ricorrente, privo di specifiche competenze finanziarie, si è

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

ritrovato coinvolto in un progressivo groviglio debitorio non frutto di pianificazione, ma conseguenza del ricorso al credito in un contesto di crescente disagio economico, alimentato da eventi avversi e non prevedibili.

A partire da luglio 2023, come più volte evidenziato, la separazione coniugale ha determinato una drastica riduzione delle entrate familiari, rimaste affidate alla sola fonte di reddito del debitore. A ciò si è aggiunto un parallelo e inevitabile incremento delle uscite, con la necessità di sostenere autonomamente tutte le spese ordinarie e straordinarie, tra cui il canone di locazione della nuova abitazione e i relativi oneri connessi.

In tale contesto, il finanziamento sottoscritto in data 31/07/2023 con CA Auto Bank, avente rate mensili pari a € 494,00 e finalizzato alla sostituzione del precedente contratto in essere con Findomestic Bank S.p.A., costituisce un vero e proprio momento spartiacque nella vicenda economico-finanziaria del debitore. Esso segna il passaggio da una fase precedente, pur complessa ma caratterizzata da un equilibrio finanziario mantenuto con diligenza — durante la quale il debitore riusciva comunque ad adempiere regolarmente ai propri obblighi — a una fase successiva, connotata da un progressivo aggravarsi delle difficoltà economiche.

È infatti evidente che tale nuovo impegno finanziario, assunto in un contesto già segnato dalla trasformazione del nucleo familiare in monoreddito e dall'aumento delle spese fisse, abbia determinato l'ingresso del debitore in una condizione di decozione e sovraindebitamento.

La crisi debitoria, alla luce della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dal ricorrente, non può essere ricondotta a condotte colpose o imprudenti. Essa trova invece causa in una concatenazione di eventi straordinari, estranei alla volontà del debitore, che hanno generato un progressivo e definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili. Quanto sopra dimostra la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti richiesti per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Allo stato, come evidenziato nella tabella soprastante, l'ammontare dei redditi familiari, sommato alle ulteriori entrate e detratte le spese complessive, non consente di far fronte né agli impegni finanziari mensili né ai debiti scaduti. Ciò determina la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento e insolvenza, nonché l'oggettiva impossibilità del debitore di onorare le obbligazioni alle scadenze prefissate, per assenza di una adeguata capacità reddituale.

1.8. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Dall'analisi della documentazione non risultano, a conoscenza dello scrivente, atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, né risulta che il debitore abbia compiuto atti di straordinaria amministrazione nel medesimo periodo.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1.9. L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione non si evince che vi siano, ad oggi, atti del debitore impugnati dai creditori.

1.10. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.11. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

Ai fini dell'esatta individuazione del passivo, dovranno infine essere tenuti in considerazione gli importi in prededuzione maturati in funzione della presente procedura per l'Organismo di Composizione della Crisi di Caserta, e i compensi professionali dell'Advisor di parte Avv. Carlino Michele.

Da qui un esame dettagliato delle posizioni debitorie:

- a) **OCC – ODCEC DI CASERTA – Gestore della crisi:** importo complessivo € 4.587,78, come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al D.M. 202/2014, di cui € 1.835,12 versati come acconti ed € 2.752,67 da imputare come spesa prededucibile nel piano ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. a) del CCII;
- b) **Avv. Carlino Michele**, in qualità di *advisor*, richiedente la somma di € 4.500,00 oltre oneri previdenziali come per legge, prededucibile nel limite del 75% come credito del professionista legalmente sorto durante la procedura a titolo di compenso per le prestazioni rese in favore del debitore ai sensi dell'art. 6 del CCII; l'importo residuo come credito privilegiato ai sensi dell'art 2751-bis, co.1 n. 2 c.c.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Tabella – Spese della procedura

OCC e Gestore della crisi compenso complessivo	€ 4.587,79
OCC e Gestore della crisi acconti versati	€ 1.835,12
OCC e Gestore della crisi spesa prededucibile	€ 2.752,67
Advisor	€ 4.680,00
Totale spese	€ 7.432,67

I costi connessi alla procedura ammontano ad € 7.432,67

1.12. Valutazione in merito al comportamento dell'ente finanziatore nella fase precontrattuale ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B. e del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCI)

Proseguendo l'analisi sul merito creditizio svolta dall'OCC nella propria Relazione Particolareggiata, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni in merito alla condotta assunta da parte di CA AUTO BANK S.p.A. e delle ulteriori società finanziarie che si sono succedute nell'erogazione di credito a partire dal 2023, con particolare riferimento alla **valutazione del merito creditizio** nella fase precontrattuale.

Ai sensi dell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, l'intermediario finanziario è tenuto, prima della conclusione del contratto di credito, a **valutare il merito creditizio del consumatore**. Tale valutazione deve essere effettuata mediante la consultazione di banche dati pertinenti e affidabili, al fine di accertare la capacità del soggetto richiedente di far fronte alle obbligazioni assunte.

In sostanza, durante la fase istruttoria, il finanziatore ha l'obbligo di **verificare la solidità economico-finanziaria del richiedente**, sia a tutela propria (per evitare il rischio di insolvenza), sia a tutela del consumatore, per non aggravare una condizione economica già compromessa.

In giurisprudenza è stato affermato che, qualora un consumatore già in stato di sovraindebitamento riceva ulteriori finanziamenti, l'istituto di credito potrebbe essere ritenuto **responsabile per concorso nell'inadempimento del debitore**, in quanto l'erogazione di nuovi prestiti contribuisce all'aggravamento della condizione debitoria del consumatore, anziché migliorarla. Ciò è stato espressamente sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7030/2006.

Come logico corollario, un contratto di credito stipulato in **violazione dell'art. 124-bis T.U.B.** non solo è contrario alla diligenza professionale richiesta al finanziatore, ma contribuisce al **sopravvenire dello stato di sovraindebitamento**, con responsabilità ascrivibile principalmente alla banca o alla finanziaria. Tale principio trova ulteriore conferma nella

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

riforma della normativa sul sovraindebitamento, introdotta con il **Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito con L. n. 176/2020)**, che ha rafforzato gli obblighi di valutazione e responsabilità a carico degli intermediari.

Nel caso di specie, con riferimento ai finanziamenti concessi da **CA AUTO BANK S.p.A.**, prima e da Santander Consumer Bank S.p.A, poi e da altri istituti, si evidenzia come le società erogatrici fossero perfettamente a conoscenza dell'insufficienza patrimoniale del richiedente e della sua incapacità oggettiva di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.

La tabella sottostante evidenzia l'assenza di merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento per credito al consumo da parte di CA AUTO BANK S.p.A. Dall'analisi della documentazione disponibile, l'istituto avrebbe potuto desumere la presenza di un doppio nucleo familiare, in considerazione sia dell'esistenza di un contratto di locazione intestato al debitore, sia dell'addebito di utenze domiciliate su più conti correnti.

Calcolo meritevolezza con riferimento del finanziamento ricevuto in data 31.07.2023 con decorrenza 08/2023

Si richiama la tabella al paragrafo 1.4 che riporta il reddito lordo annuo del debitore, le ritenute fiscali e previdenziali operate, nonché il reddito netto annuo, come risultante dalle Certificazioni Uniche e dai modelli dichiarativi (Modello 730/Redditi) regolarmente presentati dal debitore. Il reddito netto annuo così determinato, suddiviso per dodici mensilità, consente di ricavare l'importo del reddito netto mensile medio, utile ai fini della valutazione della capacità contributiva e della sostenibilità del piano proposto.

Nello specifico si evidenzia l'annualità 2023

2023	Euro 21.141,50	Euro 3.108,81	Euro 18.032,69	Euro 1.502,72

Descrizione	Importo
Reddito Netto medio anno 2023 derivante da Modello 730	€ 1.502,72
Rata Mutuo 50% coniuge (decorrenza anno 2017)	- € 250,00
Rata Santander (decorrenza anno 2021)	- € 211,64
Rata Agos Ducato (decorrenza anno 2022)	- € 173,65

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Reddito Netto	€ 867,43
Reddito disponibile	€ 867,43
Reddito minimo Famiglia 1 componente post separazione	- € 817,81
Residuo disponibile residuo	- € 49,62
Rata finanziamento Ca Auto Bank (decorrenza 01.08.2023)	- € 494,00
<i>Assenza meritevolezza creditoria per squilibrio finanziario/SURPLUS</i>	- € 444,38

Pertanto, sulla base dei dati reddituali si ritiene che **non sussistesse il merito creditizio** al momento dell'erogazione dei finanziamenti per credito al consumo da parte di CA AUTO BANK S.p.A. in violazione dell'articolo 124-bis T.U.B. Infatti, a norma del suddetto articolo 124-bis T.U.B. "il diligente banchiere dovrebbe astenersi dall'erogare credito in mancanza di merito creditizio, potendo tale erogazione determinare conseguenze a discapito del solo consumatore".

1.13. Esposizione della proposta

Il ricorrente, alla luce di quanto esposto, intende accedere alla procedura di **piano del consumatore**, ritenendo che nel caso di specie risultino soddisfatti tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. A tal fine si evidenzia che, come già illustrato, il ricorrente ha subito un intervento chirurgico che lo ha reso inabile allo svolgimento dell'attività lavorativa nei primi due mesi dell'anno 2025, con conseguente percezione di redditi significativamente ridotti, non rappresentativi della sua reale e ordinaria capacità contributiva. Pertanto, al fine di determinare correttamente il reddito destinabile al piano, si è assunto come parametro di riferimento il **livello medio delle entrate percepite nel periodo marzo–novembre 2025**, periodo di regolare svolgimento dell'attività lavorativa e quindi attendibile per la ricostruzione della capacità reddituale del debitore, fatti salvi eventuali scostamenti – in aumento o in diminuzione – legati alla naturale variabilità della mansione di assistente di volo.

Sulla base di tali entrate, e considerato il reddito minimo necessario al proprio sostentamento, il ricorrente dichiara di poter destinare al piano un importo mensile pari a **€ 550,00**. Tale impostazione – diversa dalla tabella utilizzata dal Gestore ai soli fini della verifica dello stato di sovraindebitamento, basata sul periodo gennaio–novembre 2025 e quindi influenzata dai ridotti introiti dei primi due mesi – consente di determinare una disponibilità economica più aderente alla reale situazione reddituale del ricorrente e di garantire, nel contempo, una **maggiore soddisfazione del ceto creditorio**, come meglio illustrato nella tabella riepilogativa che segue:

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Spese familiari		
Redditi familiari	Importo mensile/€	
ENTRATE medie periodo marzo-novembre 2025	€ 2.958,86	-
Spese familiari autocertificate	€ 2.390,00	=
Residuo importo per il piano	€ 568,86	

La proposta deve prevedere il pagamento delle percentuali di soddisfo secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

In definitiva, al fine di adempiere agli obblighi assunti, tenuto conto delle spese correnti e delle somme necessarie per il proprio sostentamento, il ricorrente si impegna a mettere a disposizione dei creditori l'importo complessivo di € 46.200,00 considerata la durata di 7 anni (84 mesi), termine di pagamento oggettivamente conveniente e ragionevole.

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno	VI Anno	VII Anno
Importo rata mensile	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Totale somme a disposizione	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe quindi pari ad € 46.200,00.

Le date dei versamenti hanno carattere previsionale, in quanto determinate in funzione della data di apertura della procedura di piano del consumatore.

Per quanto concerne invece le uscite, relative ai compensi e alle spese connesse alla procedura, si riporta di seguito un dettagliato preventivo delle stesse.

Tabella – Spese della procedura

OCC e Gestore della crisi compenso complessivo	€ 4.587,79
OCC e Gestore della crisi acconti versati	€ 1.835,12
OCC e Gestore della crisi spesa prededucibile	€ 2.752,67
Advisor	€ 4.680,00
Totale spese	€ 7.432,67

Il totale delle spese relative all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sarebbe pari ad € 7.432,67.

Il compenso per l'Advisor, pari ad € 4.680,00 è proposto in via privilegiata, condizionatamente all'apertura della procedura.

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

Nel prospetto che segue è riportata un'ipotesi di riparto, redatta tenendo conto dell'ordine di soddisfazione di ciascun credito.

In particolare il ricorrente propone, come riportato nella tabella che segue:

- 1) Il pagamento del 100% dei crediti prededucibili.
- 2) Il pagamento del 100% del creditore privilegiato.
- 3) Il pagamento del 100% del creditore privilegiato per tributi locali.
- 4) Il pagamento del 50,68% del creditore chirografario

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato
Crediti Prededucibili	2.752,67	2.752,67	100,00%	2.752,67
Crediti Privilegiati Art.2751 bis, n. 2	4.680,00	4.680,00	100,00%	4.680,00
Crediti Privilegiati Art.2752, n. 1	557,31	557,31	100,00%	557,31
Crediti Chirografari	75.401,49	38.210,02	50,68%	38.210,02
TOTALE		46.200,00	55,40%	46.200,00

Di seguito si riepiloga nella tabella la somma offerta ad ogni creditore con relativa percentuale di soddisfo, secondo una graduazione derivante dalla natura privilegiata o chirografaria degli stessi.

Nello specifico è contemplata una soddisfazione:

- **pari al 100% per i crediti in prededuazione**, ossia il compenso dell'O.C.C. residuale pari ad € 2.752,67, che sarà pagato interamente, salvo eventuali acconti concessi dal giudice, alla fine della procedura. Per pagamento si intende l'accantonamento su un conto corrente della procedura.
- **pari al 100% per i crediti privilegiati**, ossia il compenso dell'avv. Carlino Michele, pari ad € 4.680,00, pagamento che avverrà in corso di procedura alla conclusione dell'accantonamento per l'OCC.
- **nella misura del 100,00% per i crediti erariali e tributari, di natura privilegiata**, ammontanti ad € 557,31, che verrebbero soddisfatti complessivamente per € 557,31 di cui: euro 415,13 A.D.E.R., ed euro 142,18, Publiservizi s.r.l..
- **nella misura del 50,68% per il ceto chirografario**, ammontanti ad €. 38.210,02. Tale somma sarebbe ripartita tra tutti i creditori chirografari in proporzione al "peso" del proprio credito.

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCH.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Appare necessario procedere all'analisi dell'ipotesi **alternativa di liquidazione**.

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, infatti il giudice può procedere all'omologazione del piano qualora ritenga che il credito dell'opponente sia soddisfatto, per effetto dell'esecuzione del piano, in misura non inferiore rispetto a quanto ricavabile dall'alternativa liquidatoria.

In tale prospettiva, la proposta avanzata dal ricorrente risulta, a ben vedere, maggiormente conveniente per l'intero ceto creditorio rispetto alla vendita forzata dell'immobile.

Dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente è proprietario, per la quota di ½ e in comproprietà con l'ex coniuge, dell'immobile sito nel Comune di Caserta (CE), alla Via Aia Vecchia n. 37.

L'esperto stimatore, arch. Giorgio Tsitselis, incaricato dai committenti Pannone Raffaele e Gallo Margherita, ha valutato il compendio immobiliare in € 95.000,00 quale prezzo base d'asta.

In applicazione delle riduzioni previste dalla normativa in materia di vendita forzata, il valore stimato deve essere rideterminato in € 71.250,00, corrispondente al ribasso fino al 25% rispetto al prezzo originariamente fissato. A tale riduzione deve aggiungersi il verosimile e ulteriore deprezzamento dovuto ai successivi ribassi d'asta e alla fisiologica perdita di valore in caso di aste deserte, con una rideterminazione prevedibile del valore di realizzo nell'ordine di € 53.437,50, oltre ai costi vivi della procedura, agli oneri in prededuzione e alle spese ulteriori destinate a gravare sul ricavato.

È altresì rilevante osservare che l'immobile risulta assegnato all'ex coniuge del ricorrente, Sig.ra [REDACTED] in virtù della sentenza di separazione n. 3102/2025 del 13.06.2025; la vendita forzata comporterebbe, dunque, la necessità – per il ricorrente – di contribuire nella misura del 50% alle spese necessarie per una nuova e idonea sistemazione abitativa dell'ex coniuge, con inevitabile ulteriore pregiudizio economico.

Alla luce di tali fattori, la riduzione del solo 25% costituisce già un'ipotesi ampiamente più favorevole ai creditori rispetto a quanto realisticamente attendibile nel mercato delle esecuzioni immobiliari. Nondimeno, il ricorrente – nell'ottica di salvaguardare la propria abitazione e quella dell'ex coniuge – si rende disponibile al massimo sforzo economico sostenibile, a conferma della piena buona fede e della volontà di assicurare ai creditori la maggiore utilità possibile.

La convenienza della soluzione proposta emerge altresì dai dati più recenti forniti dagli osservatori specializzati sulle esecuzioni immobiliari: nel biennio 2023–2024 soltanto il 55%

delle procedure si è concluso con aggiudicazione; i primi tentativi di vendita hanno registrato il livello più basso degli ultimi quattro anni; i valori base d'asta e il numero delle nuove immissioni sul mercato sono in diminuzione.

Sulla base di tali elementi, risulta evidente la maggiore convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, tanto per il creditore ipotecario, il cui credito comunque viene garantito dal ricorrente con il regolare pagamento delle rate di mutuo, quanto per l'insieme dei creditori concorsuali. Quanto agli altri creditori, privilegiati e chirografari, nell'ambito di una liquidazione non vi sarebbe alcuna concreta prospettiva di recupero.

Neppure una procedura mobiliare offrirebbe soluzioni alternative: l'unica risorsa aggredibile sarebbe il reddito del ricorrente, già gravato dalle spese necessarie al mantenimento della figlia e dalle esigenze essenziali di vita, con tempi di recupero estremamente lunghi e con l'ulteriore applicazione dei limiti e dei criteri di progressività propri della pluralità di pignoramenti sul medesimo stipendio.

La proposta di piano formulata dal ricorrente consente invece una soddisfazione dei creditori più rapida, certa e proporzionata, costruita sulle effettive e documentate capacità economiche del debitore, garantendo nel contempo la conservazione della casa familiare – bene essenziale – e assicurando al nucleo familiare quella “seconda chance” che costituisce il principio cardine della disciplina sul sovraindebitamento.

1.14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1.15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di ristrutturazione del debito dell'istante che intende sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con osservanza

Santa Maria a Vico (CE) Li 26.02.2026

*Dott. Giovanni Chiarizio
(Firmato digitalmente)*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

1.16. Allegati

1. *Nomina gestore.*
2. *Accettazione incarico gestore.*
3. *Piano definitivo presentato dal sovraindebitato.*
4. *Certificato di residenza*
5. *Certificato stato di famiglia.*
6. *Dichiarazione cambio residenza*
7. *Buste paga da gennaio 2024 a novembre 2025, unitamente a contratto di lavoro.*
8. *Visura Centrale rischi Banca D'Italia*
9. *Crif.*
10. *Attestazione CAI.*
11. *Visura protesti sovraindebitato.*
12. *Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione.*
13. *(a/b/c) Estratti conto corrente ultimi tre anni.*
14. *(a/b/c) dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni.*
15. *Certificazioni Uniche ultimi 3 anni.*
16. *Piano di ammortamento mutuo ipotecario Widiba.*
17. *Contratto finanziamento con cessione del quinto dello stipendio Banca di Sconto, gruppo IBL e relativo piano di ammortamento.*
18. *Contratto di finanziamento CA Auto Bank S.p.a..*
19. *Contratto di finanziamento Santander Consumer Bank S.p.a.*
20. *Ricorso per decreto ingiuntivo Santander Consumer Bank S.p.a..*
21. *Opposizione a decreto ingiuntivo Santander Consumer Bank S.p.a..*
22. *Contratto di finanziamento Agos Ducato S.p.a.*
23. *Contratto di locazione immobiliare stipulato con Ideal Park Sas.*
24. *Contratto di locazione immobiliare stipulato con Mirzonova Galina.*
25. *Verbale rilascio immobile su contratto stipulato con Ideal Park S.a.s.*
26. *Visura PRA.*
27. *Visura catastale immobile.*
28. *Sentenza Tribunale separazione ex coniuge Gallo Margherita.*
29. *Documentazione inerente intervento chirurgico anca.*
30. *Contratto Finanziamento Findomestic Banca S.p.a..*
31. *Estratto conto Findomestic Banca S.p.a.*
32. *Dichiarazione sostitutiva sovraindebitato.*
33. *Informativa privacy sovraindebitato.*
34. *Carta d'identità e codice fiscale sovraindebitato.*

DOTTORE COMMERCIALISTA CHIARIZIO GIOVANNI
VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, N. 119 – SANTA MARIA A VICO (CE) 81028
MAIL: GIOVANNI.CHIARIZIO79@GMAIL.COM
PEC: GIOVANNI.CHIARIZIO@COMMERCIALISTICASERTA.IT
Telefono 320/9107047

35. *Risposta Banca WIDIBA S.p.a. – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
36. *Risposta Banca di Sconto S.p.a.. – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
37. *Risposta Santander Consumer Bank S.p.a.. – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
38. *Risposta Agos Ducato S.p.a.. PEC – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
39. *Risposta Agos Ducato S.p.a.. – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
40. *Risposta Agos Ducato S.p.a.. – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
41. *Risposta Findomestic Banca S.p.a. – richiesta situazione creditoria/debitoria.*
42. *Perizia di stima immobile.*